PROGETTO DI RIFORMA

DELL' IPOTECARIO REGOLAMENTO

CHE SI UMILIA

AL GOVERNO PONTIFICIO

Dall' emerito Presidente

GIOACCHINO CAV. CANNETTI

PATRIZIO SENIGALLIESE

ANCONA

DALLA TIPOGRAFIA G. AURELJ E C.

1858.

Vendibile ivi a baj. 20 presso l' Autore, e il Tipografo.

OGGETTI PRINCIPALI

A CUI È DIRETTO IL PROGETTO DI RIFORMA

I. Maggiore pubblicità dei passaggi di proprietà, e dei rispettivi accessorj.
II. Maggiore possibile sicurezza per i creditori.
III. Minore possibile vincolamento per i debitori.
IV. Minore incomodo nella esecuzione delle ipotecarie disposizioni.

Avvertimento — In ogni Declaratorio, Riformato, o Nuovo *paragrafo s' indicano con un o più asterischi (*), le pagine dei primi due tomi, non che li numeri dell' Appendice, in cui sono le relative* Elucubrazioni, *e discussioni, mentre poi in qualche incidenza ivi non prevista, viene quì supplito con brevi note. A maggior chiarezza tutto ciò che nell' attuale Progetto è* riformato, *resta impresso in carattere corsivo, mentre poi quello ch' è* declaratorio *dell' attuale Gius Costituito onde risolvere i dubbj tuttora vigenti, resta distinto con le virgolette* ».

PONTIFICIO REGOLAMENTO - TITOLO VII.

DELLE LEGGI CONCERNENTI I PRIVILEGI E LE IPOTECHE

SEZIONE I. - DEI PRIVILEGJ IN GENERALE

ATTUALE GIUS COSTITUITO	PROGETTO DI GIUS COSTITUENDO
§. 60. Il privilegio è un diritto, che la qualità del credito attribuisce ad un creditore per essere preferito agli altri creditori anche ipotecarj.	§. 1. Lo stesso.
§. 61. Li privilegj sono costituiti sopra beni mobili, o sopra beni immobili.	§. 2. (*) Li privilegj sono costituiti sopra beni mobili, o sopra beni immobili, *o si estendono nel tempo stesso sopra i mobili, e gl' immobili.*
§. 62. La legge attribuisce ad alcuni crediti il privilegio di essere detratti, o prelevati dai beni del debitore siano mobili, siano immobili prima che vengano sodisfatti li creditori privilegiati su gli uni e su gli altri. Tali sono 1. Le spese di giustizia 2. Le spese funebri 3. Le spese di ultima infermità 4. Le mercedi dovute alle persone di servizio 5. Le somministrazioni di alimenti.	§. 3. (**) La legge attribuisce ad alcuni crediti il privilegio di essere detratti, o prelevati dai beni del debitore siano mobili, siano immobili prima che vengano sodisfatti li creditori privilegiati su gli uni e su gli altri, *servato però il disposto nel futuro* §. 10. Tali sono 1. *Le spese funebri* 2. *Le spese di giustizia* Il resto lo stesso.
§. 63. Le spese di giustizia sono quelle d' inventario, di apposizione o remozione dei sigilli, di pignoramenti, di sequestri, di custodia, vendita e simili, fatte per l' interesse comune dei creditori. Quelle, che ogni creditore fa per il proprio credito non godono il privilegio accordato dal paragrafo precedente.	§. 4. Lo stesso.

(*) I. *Riformato.* Vedi il num. 3. *a.* dell' appendice.
(**) II. *Riformato*, Vedi il num. 6. *b.* appendice, e le citazioni del futuro §. 10.

GIUS COSTITUITO

§. 64.

Le spese funebri sono quelle, che si fanno per il trasporto, e per la sepoltura del cadavere, e per gli uffizj di religione.

§. 65.

Sono spese di ultima infermità quelle del medico, del chirurgo, dello speziale, e del servizio della persona del malato.

Nel caso di malattie croniche il privilegio compete per le sole spese del bimestre anteriore alla morte.

§. 66.

Le mercedi delle persone di servizio sono limitate a quelle di un trimestre antecedente alla morte o alla introduzione del concorso dei creditori.

§. 67.

Le somministrazioni di alimenti non comprendono se non quelle dei generi di prima necessità, che han servito al vitto e vestito del debitore, e della sua famiglia nei tre mesi anteriori al concorso, o alla morte.

§. 68.

Il privilegio per ciascuno dei due crediti indicati nei §§. 66. e 67. non può estendersi in ogni caso oltre la somma di cinquanta scudi.

§. 69.

I creditori, di cui nei §§. 62. e seguenti, qualora vengano in concorso fra loro tanto sopra i mobili, quanto sopra gl' immobili, si pagheranno nell' ordine, col quale sono enumerati nello stesso §. 62.

Al loro pagamento dovrà con-

GIUS COSTITUENDO

§. 5. (*)

Le spese funebri sono quelle che si fanno per il trasporto, e per la sepoltura del cadavere, e per gli uffizj « immediati » di religione « e che sono in rapporto « con la condizione e fortuna del « defonto, e consuetudine del luo- « go, ov' è domiciliato. »

§. 6.

Lo stesso.

§. 7.

Lo stesso.

§. 8.

Lo stesso.

§. 9. (**)

Il privilegio per ciascuno dei due crediti indicati nei §§. 7. e 8. non può estendersi *ordinariamente* oltre la somma di scudi 50., *riservata facoltà ai giudici di estenderla secondo i casi, e le circostanze per le persone di alto grado a sc. 100,, e per quelle di altissimo fino a sc. 150.*

§. 10. (***)

I creditori, di cui nei §§. 3. e seguenti qualora vengano in concorso fra loro tanto sopra i mobili, quanto sopra gl' immobili si pagheranno nell' ordine, col quale sono enumerati nello stesso §. 3.

Al loro pagamento dovrà con-

(*) I. *Declaratorio*, pag. 10. tomo primo, e num. 15. *a.* appendice.
(**) III. *Riformato* - num. 22. *a.*, e 41. *b.* appendice.
(***) II. *Declaratorio* - pag. 5. e seg., 15. e seg. tomo primo, pag. 460 e seg. tomo secondo, num. 24. *a.* 28. *a* e seg 31 *bis a.* appendice.

tribuire in primo luogo la massa dei beni mobili, se questi non sono bastanti, dovrà contribuirvi la massa deì beni immobili, salvi i diritti dei terzi possessori.

§. 70.

Il privilegio su i mobili non siegue la cosa presso il terzo.

§. 71.

Li beni immobili capaci di privilegio sono quelli soltanto, che possono esser capaci d' ipoteca; il privilegio vi rimane sempre inerente, quantunque siano trasferiti in altre persone.

§. 72.

Non può acquistarsi, nè avere effetto alcuno dei privilegj enunciati nei capitoli seguenti sopra i beni mobili, ed immobili del debitore decotto.

Si ritiene come decotto il debitore dieci giorni prima della sentenza, che ammette la cessione dei beni, e che dichiara convocato il concorso universale, salvo il disposto pei casi di fallimento dalle leggi di commercio.

tribuire in primo luogo la massa dei beni mobili, se questi non sono bastanti, dovrà contribuirvi la massa dei beni immobili, « salvi sui mobili i dritti dei ter- « zi privilegiati detentori, e su « l' immobili li dritti dei terzi « possessori anteriori. In quan- « to poi alle spese di giustizia « contemplate nella prima parte « del §. 4. avrà sempre luogo un « ratizzo fra li beni mobili ed im- « mobili. Di più le spese conser- « vatorie urgenti dopo la morte « o decozione prevarranno su li « tre ultimi privilegj del §. 3.. »

§. 11.

Lo stesso.

§. 12.

Lo stesso.

§. 13. (*)

Non può acquistarsi, nè avere effetto alcuno dei privilegj, o *delle semplici prelazioni enunciate* nei capitoli seguenti sopra i beni mobili, ed immobili del debitore decotto.

« Sono eccettuati però:

« 1. Li privilegj, che nascono « da cause urgenti, ovvero che « ne sono una continuazione.

« 2. Li privilegj acquistati an- « teriormente, di cui il termine « utile ad iscrivere non sia an- « cora scaduto.

« 3. Li dritti immobiliari deri- « vanti da detti privilegi contro « i terzi possessori, quando tali « privilegj siano nati senza frode « avanti la decozione.

Il resto come dicontro.

(*) I. In parte *Riformato*, e in parte *Declaratorio* - pag. 22, e seg. tomo primo, pag. 81. e seg. tomo secondo, num 36. *a*. 195. *a*. e seg., appendice.

§. 73.

L'ordine, col quale vengono indicati nei seguenti capitoli i privilegj sopra beni mobili, o sopra beni immobili determina la preferenza dei creditori, allorchè concorrono fra di loro.

§. 14. (*)

L' ordine, col quale vengono indicati nei seguenti capitoli i privilegi sopra beni mobili, o sopra beni immobili, determina la preferenza dei creditori, allorchè concorrono fra di loro, *riservata in quanto ai privilegj su i mobili facoltà ai giudici di provvedere nelle circostanze non previste dall' attuale Regolamento secondo il loro prudente arbitrio e le regole del gius comune.*

§. 74.

I creditori di eguale grado si pagano per contributo. Sono di eguale grado tutti quelli ai quali compete il medesimo privilegio in virtù del titolo, che si enuncia nel numero respettivo. Questa regola è comune ai crediti designati nel §. 62.

§. 15.

Lo stesso, meno la diversa citazione del relativo paragrafo.

§. 75.

Si estinguono li privilegj per gli stessi mezzi, e per le stesse cause, che fanno estinguere le ipoteche.

§. 16. (**)

Si estinguono li privilegj per gli stessi mezzi, e per le stesse cause, che fanno estinguere le ipoteche, *senza pregiudizio del disposto a favore dei creditori privilegiati nel futuro* §. 44.

§. 76.

I privilegj relativi ai bastimenti sono regolati dalle leggi commerciali.

§. 17.

Lo stesso.

Capitolo II. - Dei privilegj su i mobili

§. 77.

Il privilegio su i mobili è attribuito ai seguenti crediti:

1. A quello dei mercanti ripali per le merci vendute ai bottegari di Roma, avendo fede del prezzo su le merci stesse, quando esistano presso il debitore, o si ritengano da altri per lui.

2. A quello del pignoratario su

§. 18.

Il privilegio su i mobili è attribuito ai seguenti crediti:

1. Lo stesso.

(***)

2. A quello del pignoratario

(*) IV. *Riformato* - 41. *b.* appendice.

(**) V. *Riformato* - Vedi la nota al §. 44., e l'Elucubrazioni citate al num. 1. del §. 58.

(***) III. *Declaratorio* - pag. 51, e seg. tomo primo, num. 53. *a* appendice.

la cosa, che ritiene a titolo di pegno.

sulla cosa, che ritiene a titolo di pegno. « Circa il dritto del pi- « gnorante sulla cosa giudizial- « mente oppignorata si osserverà « il gius comune per la prelazio- « ne soltanto sopra i chirografa- « rj, salvo il caso di concorso « generale, in cui resterà fermo « il disposto dal num. 4. del §. « 1374 ».

3. A quello, che deriva da spese fatte per conservare la cosa sulla cosa stessa conservata.

(*)
3. A quello, che deriva da spese fatte per conservare « o ricuperare la cosa « anche col mezzo di patrocinj » sulla cosa stessa conservata « o ricuperata » *e così nel caso di sua destinazione, o incorporazione occorsa per la conservazione di un immobile.*

4. A quello del padrone diretto per il canone ad esso dovuto, e per le altre obbligazioni risultanti dal contratto su i frutti, e sulle cose esistenti nel fondo enfiteutico.

(**)
4. A quello del padrone diretto per il canone ad esso dovuto *di tre anni oltre il corrente, non che* per le altre obbligazioni risultanti dal contratto su i frutti, e sulle cose esistenti nel fondo enfiteutico.

5. A quello del locatore per le corrisposte, e per le altre obbli-

(***)
5. A quello del locatore su i frutti, e sulle cose, ch' esistono

(*) II. In parte *Declaratorio*, e in parte *Riformato* pag. 40. tomo primo, num. 55. *a.* 56. *a.* 66. *a.* e seg. appendice.

(**) VI. *Riformato* - num. 58. *a* appendice.

Nota - Al num. 85. *bis d.* dell'appendice non si è mancato distinguere l'enfiteusi ecclesiastiche dalle laiche, sebbene queste ultime nello Stato Pontificio siano rare. Tuttavia la limitazione di tempo al privilegio delle prime di un biennio, e delle seconde di un triennio, oltre l'anno corrente che si è opinata congrua sotto l'attuale gius costituito al precedente num. 85. *bis b.* e seg., sembra che nel gius costituendo possa proporsi di un triennio si nell'ecclesiastiche, che nelle laiche. Imperocchè il benelicio di una più pronta devoluzione competente alle prime non deve rendere, per quello riguarda l'esercizio del privilegio, più deteriore la loro condizione dirimpetto alle seconde. D'altronde meno distinzioni si fanno in una legge più essa riesce positiva e chiara. *Nihil est proprius lege in claritate, gl. pene Cod. de pact. conventis.* Nelli prefati numeri poi si è dimostrato, che nell'attuale gius costituito resta sulli soli immobili enfiteutici implicitamente contenuta una limitazione alla durata del privilegio. D'altronde anche su li prodotti, e cose esistenti nel fondo enfiteutico si è dimostrato al sopraccitato num. 58. *a.* convenire un'eguale limitazione. Pertanto la medesima dovea qui porsi sulli prefati prodotti e cose in via prescrittiva, mentre su l'immobili per il solo scanzo di liti deve, come si è opinato al numero *bis. f.* porsi a suo luogo in via dichiarativa.

(***) VII. *Riformato* - pag. 46. tomo primo, num. 64. *bis a*, e seg. 75. *a*, appendice.

gazioni dell'affittuario su i frutti, e sulle cose, ch' esistono nel fondo locato.

nel fondo locato per le obbligazioni dell'affittuario, *e per le corrisposte di due anni scaduti, e del corrente, e se vi è data certa per tutti gli anni a scadere fino ad un novennio con facoltà ai terzi creditori di subaffittare fino alla scadenza Se poi non vi è data certa, allora il privilegio in quanto agli anni a scadere sarà solo per il corrente.*

(*)

6. A quello del venditore per il prezzo della cosa, e per le obbligazioni assunte dal compratore sulla cosa stessa venduta.

6. A quello del venditore per il prezzo della cosa, e per le obbligazioni assunte dal compratore sulla cosa stessa venduta *tanto a termine, quanto senza.*

Se questa poi divenisse immobile per destinazione, o per incorporazione ad un immobile ipotecato, sarà, quando non rimpiazzi li di lui accessorj di cui nel §. 49, *compresa nel privilegio num.* 1. *del* §. 24.

7. A quello degli albergatori per le loro mercedi, e per il prezzo delle somministrazioni fatte ai viandanti su gli effetti dei medesimi, sinchè esistono nell' albergo.

7. Lo stesso.

8. A quello del vetturale, o conduttore per la mercede del trasporto, e per il rimborso dei dazj, e delle spese di risarcimento, ed altre accessorie sugli effetti da esso trasportati.

8. Lo stesso.

§. 78.

Le disposizioni del Motu-Proprio di Paolo III relativamente ai mercanti Ripali sono limitate al solo privilegio loro attribuito dal num. 1. del §. precedente: nel resto, e specialmente in ordine all' ipoteca si ritengono come inefficaci, non ostante qualunque osservanza, o consuetudine in contrario.

§. 19.

Lo stesso.

§. 79.

Nel privilegio accordato dal num. 3. del §. 77. è compreso il credito dell' artista per il prezzo del lavoro eseguito sulla cosa.

§. 20

Lo stesso, meno la diversa citazione del paragrafo.

§. 80.

Nei casi dei num. 4. e 5. dello stesso §. 77. dal prezzo dei frutti

§. 21.

Lo stesso, meno la diversa citazione del paragrafo.

(*) VIII. *Riformato* - num. 55. *a*, e seg. 66. *a*, e seg. appendice.

del fondo enfiteutico, o locato si detraggono le spese per le semente, coltura, e raccolto a profitto di coloro, che ne sono creditori: dal prezzo dei mobili, e degli attrezzi della casa, o del fondo rustico si detraggono le spese per l'acquisto o restauro dei medesimi a profitto egualmente dei creditori respettivi.

§. 81.

Il privilegio dei mercanti ripali, e tutti gli altri, che sono enumerati nel suddetto §. 77. non possono esercitarsi, che in virtù di atti, o di scritture di data certa.

§. 22. (*)

Li privilegj dei mercanti ripali *e dei padroni diretti* non possono esercitarsi che in virtù di atti, o di scritture di data certa, e così *anche* gli altri enumerati nel suddetto §. 18. *quando però questi eccedano la somma di sc.* 10. *Tale somma poi nel privilegio locatizio resterà riferibile alla corrisposta annuale corrente senza pregiudizio delle arretrate fino a un biennio.*

§. 82.

Non è derogato al dritto di rivendicazione, quando possa competere a norma delle leggi civili, e commerciali.

§. 23. (**)

Non è derogato al diritto di rivendicazione, quando possa competere a norma delle leggi civili, e commerciali.

Neppure è derogato fuori del caso di concorso generale alla prelazione sui mobili, ed immobili sopra li chirografarj a fa-

(*) IX. *Riformato* - pag. 53. tomo primo, num. 64. *bis a.* 75. *a.* appendice.

Nota - Alla pag. 53. tomo I. si annnotò la esorbitanza imposta dal §. 81. ai privilegj su i mobili designati alli num. 3. 6. 7. e 8 del §. 77., per cui restava la data certa congrua solo per li num. 1. 2. 4. e 5. Or poi quì alli sopracitati num. 64. *bis a*, e 75. *a.* si è rilevato che la data certa era eziandio incongrua per le locazioni di poca entità. Ed anzi vi ravvisiamo che la data certa può restare incongrua solo quando li privilegi riguardano affari di poca entità. E perciò esentando questi dalla data certa, la medesima viene a restare congrua per gli affari di qualche entità, cui si addicessero li privilegj num. 2. 3. 5. 6. 7. e 8., mentre li num. 1. e 4. non abbisognano di alcuna distinzione. Imperciocchè li contratti Ripali mai sono di poca entità, e gli Enfiteutici si stipolano sempre per istromento. Ed in vero quando il pegno, la conservazione, la locazione, la vendita, l'albergo, e la vettura sorpassano li sc. 10. resta congruo, che l'analogo privilegio non possa esercitarsi che con data certa, sebbene questa dagli esteri codici sia stata imposta solo ai pegni sopra 150 franchi, e alle locazioni di lunga durata. Infatti se ad un pegno caritativo di pochi scudi s'impone l'obbligo di scrittura, bollo, e registro il povero pignorante ne resterebbe gravato più che fosse l'usura. *Vedasi* il §. 43.

(**) X. *Riformato* - pag 101. a 105. tomo primo, num. 146. *a.* appendice.

vore, quando vi sia data certa, dei crediti per alimenti somministrati nei casi non contemplati nel §. 8. limitatamente però ad un mese, e alla somma non maggiore in tutto di sc. 15., come pure a favore delli crediti di depositi regolari distratti, senza pregiudizio per questi ultimi dell' azione criminale a termini dell' art. 357. del Regolamento Penale.

Capitolo III. - Dei privilegj sugl' immobili

Gius costituito

§. 83.

Li privilegj sopra gl' immobili sono i seguenti:

1. Quello degli architetti, impresarj, muratori, ed altri operaj sull'immobile fabbricato, ricostrutto, o riparato per il credito delle spese, e del prezzo della loro opera.

2. Quello del padrone diretto

Gius costituendo

§. 24.

Li privilegi sopra gl' immobili sono i seguenti:

(*)

1. Quello degli architetti, impresarj, muratori, ed altri operaj « sull' immobile sì urbano, che rustico fabbricato, ricostrutto, riparato, conservato, ampliato, o « migliorato » per il credito delle spese, e del prezzo della loro opera.

Innanzi però di cominciarla, si dovrà redigere perizia, cui saranno chiamati l'iscritti creditori, da uno o più periti, ratificata avanti notaro dello stato degl'immobili, e di ciò che occorre o *si progetta fare, eccettuati li casi d'istantanea urgenza o di lavori sotto li sc.* 50 « - In tal privi« legio, e senza preventive for« malità restano compresi anche « li crediti dei patrocinatori per « l'immobile difeso, o ricupera« to, come pure dei venditori per « le cose mobili immobilizzate, « di cui nel num. 6. del §. 18. »

(**)

2. Quello del padrone diretto

(*) III. In parte *Riformato*, e in parte *Declaratorio* - pag. 58. e seg. tomo primo, e num. 84 *a* e seg. 102. *a*, 122 *a*, e seg. appendice.

Nota - Ad ampliazione del num. 102. *a*. dell'appendice si osserva, che la sola Riforma Belgica ha aggiunto, che nella redazione delle perizie vengano chiamati li creditori iscritti per la ragione, che questi han dritto di vegliare alla conservazione dei loro interessi.

(**) IV. *Declaratorio* - num. 85. *bis a*. e seg. appendice. Vedi la nota al num. 4. del §. 18.

sull' utile dominio del fondo enfiteutico per il suo credito di canoni dovuti dall' enfiteuta, e per le altre obbligazioni risultanti dal contrattto.

3. Quello del venditore, o di qualunque altro alienante a titolo oneroso, o lucrativo sopra l' immobile venduto, o alienato pel suo credito del totale, o del residuo di prezzo, e per l' adempimento delle convenzioni stipolate nell' atto di vendita, o alienazione.

4. Quello dei creditori e legatarj del defonto anche per cause, o istituzioni pie sopra gl' immobili della successione per l' importo del credito, o del legato.

§. 84.

Il privilegio accordato dal num. 1. del paragrafo precedente non si estende oltre l' aumento di valore pervenuto al fondo per le opere, e per le spese.

sull' utile dominio delli fondi, o fondo enfiteutico per il suo credito di canoni dovuti dall' enfiteuta e per le altre obbligazioni risultanti dal contratto « limitatamente a tre anni, oltre il corrente, salva per il di più la iscrizione, di cui al §. 123. » (*)

3. Quello del venditore, o di qualunque altro alienante a titolo oneroso, o lucrativo sopra l' immobile venduto, o alienato pel suo credito del totale, o del residuo di prezzo, e per l' adempimento delle convenzioni stipolate nell' atto di vendita, o alienazione, *servato in quanto ai frutti compensativi, ed oneri progressivi il limite di cui nel* §. 123. (**)

4. Quello dei creditori, e legatarj del defonto anche per cause o istituzioni pie sopra gl' immobili della successione per l' importo del credito, o del legato. « Circa li coeredi, condividenti, « e compermutanti si seguirà ad « osservare il gius comune, quando non si siano convenzionalmente proveduti per li passaggi, ed evizioni nei modi analoghi al vigente ipotecario sistema. »

§. 25. (***)

Il privilegio accordato dal num. 1. del paragrafo precedente non si estende « quando si tratta di « bonifici, o ampliazioni » oltre l' aumento di valore pervenuto al fondo per le opere, e per le spese, *e così il privilegio per le cose*

(*) XI. *Riformato* - pag. 62. tomo primo, num. 88. *bis a.* 454. 6. appendice.

(**) V. *Declaratorio* - pag. 107. e seg. tomo primo, num. 84. *d.* e seg. e 146. *a*, appendice.

(***) IV. In parte *Riformato*, e in parte *Declaratorio* - num. 66. *a.* e seg., 84. *b.* e seg., 102. *b.* e seg. appendice.

Nota - Ai sopradetti num. 102. *a.* e seg. citato in appoggio del *Riformato*, e *Declaratorio* §. 25. sebbene siasi omesso discutere il caso in cui le spese di conservazione, difesa, o ricupera assorbiscano l' intero valore dell' immobile, nondimeno vi si è quì proveduto con la limitazione a tre quarti. Diversamente non si sarebbe agito, perchè la cosa, ossia l' immobile fosse nei beni del debitore, ma perchè divenisse tutta dell' intraprenditore, o del patrocinatore.

mobili, di cui nella seconda parte del num. 6 del §. 18. « Quando « poi queste, non che le prefate « spese, ed opere siano stretta- « mente conservatorie, il privile- « gio si estende a tutto l'importo, « come il privilegio delle spese, « e patrocinj per l'immobile di- « feso, o ricuperato » *fino però alla concorrenza di tre quarti del di lui intero valore.*

§. 85.

Quando vi siano più alienazioni successive, il primo alienante è preferito al secondo, il secondo al terzo, e così successivamente.

§. 26.

Lo stesso.

§. 86.

Il privilegio attribuito all'alienante compete pure a tutti coloro, che avessero somministrato in tutto o in parte il denaro per il pagamento del prezzo convenuto.

§. 27. (*)

Il privilegio attribuito all'alienante « non che al conservatore, « difensore, e ricuperatore del- « l'immobile » compete pure a tutti coloro, che avessero somministrato in tutto, o in parte il denaro per il pagamento del prezzo convenuto « ovvero occorso per « la conservazione, difesa, e ri- « cupera, quando però con atti di « data certa consti della destina- « zione, ed erogazione.

§. 87.

Nel concorso di creditori, e di Legatarj per l'esercizio del privilegio loro attribuito dal num. 4. dello stesso §. 83. dovranno sempre, ed in ogni caso preferirsi i creditori.

§. 28 (**)

Nel concorso di creditori, e di Legatarj per l'esercizio del privilegio loro attribuito dal num. 4. dello stesso §. 24. e dal futuro §. 39. dovranno sempre, ed in ogni caso preferirsi li creditori « ancorchè chirografarj. »

Capitolo IV. - Dei privilegj dell' erario pubblico

---

§. 88.

La legge accorda all'Erario pubblico li seguenti privilegj.

1. Sopra tutti li beni mobili degli agenti, preposti, esattori e amministratori tenuti a render conto per il debito, che risulta dalla loro gestione.

§. 29.

Lo stesso.

(*) VI. *Declaratorio* - num. 109. *a.* appendice, ed analogia con gli anteriori e posteriori paragrafi.

(**) VII. *Declaratorio* - pag. 90. e 92. tomo primo, num. 111. *a.* 126. *a.* fino a 126. *m.* appendice.

GIUS COSTITUITO

2. Su i frutti, sulle risposte, e sopra qualunque rendita dei beni immobili di ciascun contribuente, e su i beni stessi per debito derivante da tributi, o tasse prediali, a cui sono soggetti.

3. Sopra tutti li beni mobili ed immobili del defonto per la tassa di successione.

4. Sopra tutt'i beni mobili, ed immobili del condannato per le multe, e per il rimborso delle spese di giustizia punitiva.

§. 89.

I privilegj attribuiti all'Erario pubblico dal §. precedente, num.

GIUS COSTITUENDO

(*)

2. Su i frutti, sulle risposte, e sopra qualunque rendita dei beni immobili di ciascun contribuente « e sussidiariamente » su i beni stessi per debito derivante da tributi, o tasse prediali, a cui sono soggetti « senza pregiudizio del-« l'azione ordinaria su tutti gli « altri beni mobili, ed immobili « del contribuente.

« Li terzi possessori, li cre-« ditori ipoteearj iscritti, e gli « affittuarj potranno domandare « che le rendite, e beni, su i « quali hanno essi diritto, ve-« nendo escussi per li tributi e « tasse sì correnti, che arretrate « dovute dal loro autore, lo sia-« no soltanto in ragione della re-« lativa cifra catastrale inerente « a detti beni, quando in prece-« denza alla trascrizione, o iscri-« zione del loro titolo, o data « certa dell'affitto non vi sia sta-« ta iscritta per tale privilegio « la ipoteca di Mano Regia, di « cui al futuro §. 64.

(**)

3. Sopra tutti li beni mobili, ed immobili del defonto per la tassa di successione « salvi li dirit-« ti dei creditori iscritti avanti « la di lei apertura, e di quelli, « che possono iscriversi in forza « del §. 39. »

4. Lo stesso.

§. 30. (***)

I privilegj attribuiti all'Erario pubblico dal §. precedente num.

(*) VIII. *Declaratorio* - num. 113. *a.* e seg., 274. *a.* e seg. appendice.

Nota - La locuzione dell'attuale num. 2. del §. 88. potendo indurre che l'Erario dovesse tassativamente escutere soltanto ciò, che resta ivi indicato, quindi è che si è creduto aggiungere, che può agire eziandio con l'azione ordinaria su tutti gli altri beni del debitore. E la ragione si è che se il privilegio escludesse l'azione ordinaria, invece di agevolare, minorerebbe l'esercizio tanto interessante dei dritti dell'Erario.

(**) IX. *Declaratorio* - pag. 79. tomo primo.

(***) X. *Declaratorio* - pag. 80. e seg. 194. e seg tomo primo.

1. al 3. sono esercibili dopo quelli enumerati nel §. 62.

Quello accordato dal num. 4. competerà dal giorno in cui fu proferita la sentenza. La parte offesa avrà lo stesso privilegio per le reintegrazioni civili: nondimeno sarà soddisfatta in preferenza del fisco.

§. 90.

I comuni, e le provincie godono il privilegio dell'erario sopra i beni mobili, ed immobili degli agenti, esattori, ed amministratori del loro denaro. Lo godono inoltre quanto all'esigenza delle contribuzioni municipali, e provinciali, che sono imposte sugli immobili, e sulle rendite fondiarie.

Se concorrono con l'erario è dovuta a questo la preferenza.

§. 91.

Chiunque paga all'erario pubblico, comunale, o provinciale ciò che da altri è dovuto, subentra nei diritti, e privilegj medesimi contro il debitore.

1 al 3. sono esercibili dopo quelli enumerati nel §. 62..

« Tuttavia l'Erario non potrà « ad eccezione del privilegio e- « spresso nel num. 2. esercitarli « a pregiudizio degli altri privi- « legj, che gli fossero anteriori « con data certa, ovvero sebbene « posteriori avessero conservato « il patrimonio del di lui debi- « tore. »

Quello accordato dal num. 4. competerà dal giorno, in cui fu proferita la sentenza. La parte offesa per le reintegrazioni civili, « e il difensore del condannato « per le spese, e patrocinj » avranno lo stesso privilegio. Nondimeno prima la parte offesa, e quindi il difensore saranno soddisfatti in preferenza del fisco.

§. 31. (*)

I comuni, e le provincie godono il privilegio dell'erario sopra i beni *mobili* degli agenti, esattori, ed amministratori del loro denaro.

Godono inoltre quanto alla esigenza delle contribuzioni municipali, e provinciali, che sono imposte sugl'immobili, e sulle rendite fondiarie « il privilegio « dell'Erario nei modi e limiti, « di cui nel num. 2. del §. 29.

Il resto lo stesso.

§. 32. (**)

Chiunque paga all'erario pubblico, comunale, o provinciale ciò che da altri è dovuto, subentra nei diritti, e privilegj medesimi contro il debitore *ed anche contro gl'individui menzionati nel num.* 2. *del* §. 29.

(*) V. In parte *Riformato*, e in parte *Declaratorio*, num. 118. *a*: appendice.

(**) XII. *Riformato* - *Nota* - Quì pure la locuzione del §. 91. essendo ristretta al solo debitore indurrebbe che chi paga per altri all'Erario possa subentrare nel privilegio soltanto contro il medesimo, e non contro coloro, che hanno comprati, o tengono in affitto i di lui beni. Ma le prediali arretrate essendo infisse specialmente su l'immobili del debitore, era conveniente che nel gius costituendo si prescrivesse che chi paga per lui all'Erario eserciti il subentrato privilegio anche contro li detentori dei suoi immobili.

CAPITOLO V. - DEL MODO DI CONSERVARE I PRIVILEGJ

GIUS COSTITUITO

§. 92.

La iscrizione dei privilegj e la trascrizione degli atti, da cui dipendono nei registri ipotecarj è il modo di conservarli.

§. 93.

Si eseguisce la iscrizione dei privilegj nelle forme stabilite per la iscrizione delle ipoteche. Deve contenere la menzione del credito privilegiato, e delle cause, che lo producono.

Deve inoltre essere rinnovata in ciascun decennio nel modo stesso, con cui si rinnovano le iscrizioni ipotecarie.

§. 94.

Li privilegj sopra i mobili sono esenti dalla iscrizione. Ne abbisognano in quanto agl' immobili li soli privilegj, di cui nei paragrafi seguenti.

§. 95.

Il privilegio degli architetti, e delle altre persone nominate nel §. 83. num. dev'essere iscritto nel termine di due mesi dal compimento delle opere.

GIUS COSTITUENDO

§. 33.

Lo stesso.

§. 34. (*)

Si eseguisce la iscrizione dei privilegi nelle forme stabilite per la iscrizione delle ipoteche. Deve contenere la menzione del credito privilegiato, delle cause, che lo producono, *e del suo importare, non che la designazione dei beni, che ne restano colpiti, il tutto in conformità dei futuri* §§. 50, 84, *e seg.*

Il resto, come dicontro.

§. 35. (**)

Li privilegj sopra i mobili sono esenti dalla iscrizione. Ne abbisognano in quanto agl' immobili li soli privilegi, di cui nei paragrafi seguenti.

Li creditori però privilegiati in virtù del §. 3., *e dell' appresso* §. 37. *se verranno denunciati nei casi e modi, di cui nei futuri* §§. 132. 133. *e* 148. *dovranno dentro il termine di* 15 *giorni dalla denuncia dichiarare in atti i loro crediti, e farne contemporanea notifica al denunciante, quale termine scorso decaderanno da ogni privilegio su l' immobili espressi nella denuncia.*

§. 36. (***)

Il privilegio degli architetti, e delle altre persone nominate *nella prima parte del* §. 24. *num.* 1. *si conserva con le iscrizioni della perizia ivi prescritta avanti di cominciare le opere, e di una susseguente perizia da redigersi con eguali formalità dopo che*

(*) XIII. *Riformato* - num. 120. *bis a.* appendice.
(**) XIV. *Riformato* - num. 120. *bis b.* e seg. appendice.
(***) XV. *Riformato* - num. 102. *a* 122. *a.* e seg. appendice.

saranno compite. La iscrizione della prima sarà eseguita dentro un mese dal cominciamento delle opere, e della seconda dentro un mese del loro compimento. Il privilegio così conservato ha effetto dal cominciamento suddetto. Nei lavori d'istantanea urgenza, o al di sotto di sc. 50. il privilegio dovrà essere iscritto nel termine di un mese dal compimento delle opere, ed a quindici giorni innanzi il medesimo ne rimonterà l'effetto.

Quando manchi la prova scritta, si eseguisce la iscrizione in virtù di un rapporto, o certificato di uno o più periti fatto innanzi notajo e comprovante la esistenza, e prezzo dei lavori.

Quando *di tai lavori* manchi la prova scritta, se n' eseguisce la iscrizione in virtù di un rapporto, o certificato di uno, o più periti fatto innanzi notajo, e comprovante la loro esistenza e prezzo.

§. 37. (*)

Il privilegio delli patrocinatori, e delli creditori del prezzo di cose mobili divenute immobili, di cui nella fine del §. 24. num. 1. si conserva in quanto ai primi con la iscrizione della dispositiva della sentenza, o ordinanza sulle spese da farsi dentro un mese dalla loro data, e in caso non vi fossero comprese l' estragiudiziali con una nota di queste approvate dalla camera di disciplina. In quanto ai secondi se il prezzo delle cose sorpassa li sc. 10., il privilegio si conserva con la iscrizione da farsi nel termine di un mese dalla loro immobilizzazione con le modalità, di cui nel §. 39. Fino poi al valore di sc. 10. il privilegio sarà esente dalla iscrizione, ma si eserciterà sul relativo immobile con le norme prescritte in fine del §. 35 per li privilegj del §. 3.

§. 96.

La trascrizione fatta dall'acquirente nella forma prescritta dal

§. 38. (**)

La trascrizione fatta dal nuovo possessore nella forma prescritta

(*) I. *Nuovo.* num. 124. *b.* appendice.

Nota - Si è opinato al prefato num. 124. *b.* che la conservazione del privilegio per le cose mobili immobilizzate non andasse posta nel gius costituendo con quella degli architetti, ma con quella dei venditori d'immobili. Tuttavia nella di lui estensione è sembrato meglio di porla con quella degli architetti. Altrettanto è sembrato circa la conservazione del privilegio dei patrocinatori.

(**) XI. *Declaratorio* - num. 493. *a.* e seg. appendice.

Cap. VIII. della seguente Sezione conserva il privilegio, di cui nel §. 83. num. 3.

Questo privilegio attribuisce all'alienante il dritto di essere sodisfatto sugl' immobili alienati in preferenza ai creditori dell'acquirente sebbene anteriori.

§. 97.

Li creditori del defonto, che non hanno fatto iscrivere i loro crediti prima della morte, e i legatarj del medesimo conservano il privilegio enunciato nel suddetto §. 83. num. 4. per mezzo della iscrizione da eseguirsi sugl' immobili ereditarj entro sei mesi dall' epoca, in cui venne aperta la successione.

La iscrizione si farà con la semplice enunciativa degli atti, da cui risultano i crediti, ed i legati senza bisogno di esibirli.

dal Cap. VIII. della seguente Sezione conserva il privilegio, di cui nel §. 24. num. 3. « In pendenza di che l'alienante conserverà il suo dominio sugl' immobili alienati fino alla prescrizione trigenaria, salvo che non faccia egli stesso la trascrizione facoltizzatagli dal futuro §. 129, nel qual caso la dipendente iscrizione del suo privilegio rimonterà giusta il §. 42. all' epoca del contratto non ostante le intermedie iscrizioni, alienazioni, e trascrizioni. » Questo privilegio attribuisce all'alienante il dritto di essere sodisfatto sugl' immobili alienati « tanto dal suo diretto acquirente quanto ancora da ogni di lui posteriore successore » in preferenza ai creditori dell' uno, o dell' altro « sebbene anteriori.

§. 39. (*)

Li creditori « ipotecarj » del defonto, che non hanno fatto iscrivere i loro crediti prima della morte « li creditori con chirografo, o senza « ed i Legatarj del medesimo conservano » od esercitano » il privilegio enunciato nel suddetto §. 24. num. 4. per mezzo della iscrizione sugl' immobili ereditarj « e della trascrizione giusta il §. 128. degl' immobili legati » da eseguirsi *entro quattro mesi dall' epoca, in cui venne denunciata, e resa pubblica l' apertura della successione.*

La iscrizione si farà *in quanto ai crediti risultanti da atti pubblici, e ai legati quantitativi, o valutati approssimativamente tali* con la semplice enunciativa di

(*) VI. In parte *Riformato*, e in parte *Declaratorio* pag. 92 e 147. tomo primo, num. 100. *a.* 111. *a.* 126. *a* e seg. 128 *a.* in fine, 323 *bis d.* e seg., appendice.

Nota - La proibizione inserta nel Codice Francese, e nella Riforma Belgica d' ipotecare o alienare gl' immobili della successione nel termine utile alle iscrizioni dei creditori e legatarj può sembrare presso noi superflua, subito che vi provede la generica inefficacia pronunciata dal nostro §. 100., inefficacia non pronunciata nei suddetti codici. Quindi sebbene possano accadere gl' imbarazzi esposti al num. 128. *a.*, tuttavia recediamo dall' opinione ivi esternata d' inserire qui la detta proibizione.

Tale privilegio attribuisce ai creditori, ed ai legatarj il dritto di essere sodisfatti sugl'immobili del defonto in preferenza ai creditori dell'erede.

§. 98.

Il privilegio dei creditori, e dei legatarj si conserva ancora su i mobili del defonto col mezzo della separazione dei beni a termini del dritto comune.

§. 99.

Li privilegj competenti al Fisco per le multe, e per le spese di giustizia punitiva, ed alla parte offesa per le reintegrazioni civili si conservano mediante la iscrizione della sentenza entro due mesi dal giorno, in cui venne proferita.

§. 100.

L'effetto delle iscrizioni consiste nel conservare i privilegj dall'epoche respettive, a cui rimontano i termini assegnati per eseguirle.

Le iscrizioni, le alienazioni, le trascrizioni, e tutti gli atti, che

essi atti « o testamenti » *ed in quanto ai crediti risultanti da atti privati con la esibizione dei medesimi o loro copie legali. Li creditori mancanti di titolo scritto suppliranno con la esibizione di un certificato di uno o più testimonj fatto innanzi notaro comprovante il loro credito.*

Tale privilegio *così conservato* attribuisce *primieramente* ai creditori « ipotecarj di cui sopra » « quindi agli altri creditori, e per « ultimo » ai legatarj il dritto di essere sodisfatti sull'immobili del defonto in preferenza ai creditori dell'erede « salva l'anteriorità dei creditori iscritti avanti « la morte del debitore. »

§. 40. (*)

Il privilegio dei creditori « di qualunque specie » e dei legatarj si conserva ancora su i mobili del defonto col mezzo della separazione dei beni a termini del dritto comune, *con la restrizione però del tempo a soli sei mesi dal giorno in cui fu denunciata, e resa pubblica l'apertura della successione.*

§. 41. (**)

Li privilegj competenti al Fisco per le multe, e per le spese di giustizia punitiva ed alla parte offesa per le reintegrazioni civili, *non che al difensore del condannato per le spese, e patrocinj si conservano in quanto alle prime* mediante la iscrizione della *dispositiva* della sentenza *dentro un mese dal* giorno in cui venne proferita, *e in quanto alle seconde mediante la iscrizione di una nota approvata dalla camera di disciplina.*

§. 42.

Lo stesso.

(*) XVI. *Riformato* - num. 126. *b.* 130. *a*, e seg. appendice.

(**) XVII. *Riformato* - pag. 80. tomo primo, num. 115 *a.* 130 *bis a.* appendice.

avessero luogo durante questi termini non sono efficaci in pregiudizio dei privilegj legalmente conservati.

§. 101.

Li privilegj non iscritti nel termine assegnato dalla legge si ritengono in ordine ai terzi come semplici ipoteche legali: non producono effetto che dal giorno della loro iscrizione.

§. 43. (*)

Li privilegj non iscritti nel termine assegnato dalla legge si ritengono in ordine ai terzi come semplici ipoteche legali: non producono effetto che dal giorno della loro iscrizione.

Le ipoteche legali delle doti costituite con data certa avanti il matrimonio (escluse quelle costituite per parte dello Sposo) e delle obbligazioni derivanti dalle tutele di cui nel futuro §. 59. num. 4. in caso che non fossero iscritte per inadempimento del disposto dai successivi §§. 75. 76. e 80. produrranno alle mogli, ed ai tutelati sulli beni sì mobili, che immobili dei mariti, e dei tutori durante soltanto la vita delle prime, e il termine del §. 103 per i secondi la preferenza innanzi li chirografarj. Riguardo poi alle doti dovute dagli escludenti fino che per le medesime non sarà adempito il disposto dalli §§. 19. e seg. del Legislativo Regolamento, le donne escluse conserveranno anche su i mobili della successione una proprietà assicurativa nei limiti prescritti su gl' immobili al futuro §. 74.

§. 102.

Le regole, che saranno prescritte per liberare le proprietà dalle ipoteche, e cancellare, o ridurre le iscrizioni sono comuni ai privilegj.

§. 44. (**)

Le regole, che saranno prescritte per liberare le proprietà dalle ipoteche, e cancellare, o ridurre le iscrizioni sono comuni ai privilegj, *e così il disposto per le ipoteche nel num. 1. del §. 58. circa la erogazione del prezzo dovuto dall' assicuratore in caso di deperimento dei mobili, o immobili soggetti a privilegio, che fossero stati assicurati.*

(*) XVIII. *Riformato* - pag. 161. e seg., 239. e seg. tomo primo, num. 146. *a.* e seg. appendice. Vedasi l'addietro §. 23.

(**) XIX. *Riformato* - *Nota* - Essendo che al num. 1. del §. 58. dell' attuale Progetto si proponga a favore dei crediti ipotecarj l' erogazione del prezzo di assicurazione in caso di deperimento degl' immobili assicurati, quindi è che per parità di ragioni deve una simile eroga-

Sezione II. - Delle ipoteche

Capitolo I. - Delle ipoteche in generale

GIUS COSTITUITO	GIUS COSTITUENDO
§. 103. La ipoteca è un dritto reale costituito sopra beni immobili.	§. 45. (*) La ipoteca è un dritto reale costituito sopra beni immobili « ad « oggetto di garantire l'obbligazione principale, di cui essa è « l'accessorio. Li suoi effetti dipendono dalla validità, e dalla « durata del credito, salvo ciò che « resta disposto per la di lei iscrizione. »
Questo diritto è individuo di sua natura: sussiste per intiero sopra tutti gl'immobili che vi sono sottoposti, sopra ciascuno, o sopra una parte di essi: rimane inerente ai medesimi non ostante il loro passaggio nei terzi possessori.	Il resto come dicontro.
§. 104. Sono capaci d'ipoteca: 1. Le proprietà, sulle quali cade il dominio fondiario, cioè i predii urbani, ed i predii rustici, nel di cui suolo le proprietà medesime si trovano stabilite. 2. L'usufrutto degli stessi predii, e dei loro accessorj, finchè dura il diritto dell'usufruttuario. 3. Il dominio utile, e il dominio diretto nella enfiteusi, e ciascuno separatamente.	§. 46. Lo stesso.
§. 105. I molini fissi, e struttili sono annoverati nella classe delle proprietà fondiarie capaci d'ipoteca. I molini fluviabili, ed esportabili ne sono esclusi. La stessa regola, e la stessa disposizione ha luogo rapporto ad altri opifizj di simil genere.	§. 47. Lo stesso.

zione proporsi anche quì a favore dei crediti privilegiati. Ed anzi siccome questi gravitano ora su i mobili, ora sugl'immobili, e talvolta su gli uni, e gli altri, così è congruo che la erogazione si estenda eziandio ai mobili assicurati.

(*) XII. *Declaratorio* - num. 151. *a,* e seg. appendice.

Nota - Il Giureconsulto sig. Proudhon che appoggia simil dottrina è diverso dall'attuale Socialista Proudhon.

GIUS COSTITUITO

§. 106.

Sono affatto incapaci d'ipoteca:

1. I crediti, e le azioni ancorchè reali, ed ipotecarie, compresi i censi consegnativi, e riservativi.
2. I mobili di qualunque specie.
3. Gli animali, benchè formino gregge, o armento separato, i fondachi, le botteghe, gli stabilimenti di commercio, d'industria, e di manifattura.
4. E generalmente tutti gli oggetti non compresi nella disposizione del §. 104., sebbene dal dritto comune siano considerati come immobili.

§. 107.

Nondimeno i mobili inerenti agli edificj urbani, ed i semoventi destinati a formare la dote, o l'istromento dei fondi rustici sono compresi nella ipoteca, a cui soggiacciono i fondi.

Tale ipoteca non potrà costituirsi separatamente. Durerà finchè i mobili, o semoventi rimarranno nella loro destinazione: non li siegue, allorchè siano distratti.

§. 108.

La ipoteca deriva dalla legge, dai giudicati e dalle convenzioni.

GIUS COSTITUENDO

§. 48.

Lo stesso, meno la diversa citazione al dicontro num. 4. del relativo paragrafo.

§. 49. (*)

Nondimeno i mobili inerenti agli edificj « ed i mobili » e semoventi destinati a formare la dote, o l'istromento dei fondi rustici sono compresi nella ipoteca, cui soggiacciono i fondi.

Tale ipoteca non potrà costituirsi separatamente. Durerà finchè i mobili, o semoventi rimarranno nella loro destinazione: non li siegue, allorchè siano distratti:
« In questo caso però potrà aver
« luogo a favore del creditore ipo-
« tecario il disposto nella prima
« parte del §. 71. »

§. 50. (**)

La ipoteca deriva dalla legge, dai giudicati, e dalle convenzioni.

Niuno può assumerla, convenirla, o iscriverla riguardo ai frutti, spese, e danni per un ammontare ch' ecceda il quinto di un capitale al di sopra di scudi 1000., e al di sotto un quarto. Resta proibito ai conservatori d'iscrivere qualunque atto in contrario, salvo che l' iscrivente non lo riduca nella nota d'iscrizione.

(*) XIII. *Declaratorio* - pag. 137. tomo primo, num. 178. *a.* e seg. 297. *a.* e seg. appendice.

Nota - Coll' essersi quì tolta la parola « *urbani* » e replicata la parola « *mobili* » si è venuto a dichiarare il vero senso che dovea e deve darsi al citato §. 107. giusta l' elucubrazione 178. *a.* adesso citata.

(**) XX. *Riformato* - pag. 182. e 183. tomo primo, pag. 53. e 72, tomo secondo, num. 192. *a.* e seg. 291. *a.* 294. *a.* 460. *a.* e 588. *a.* appendice.

GIUS COSTITUITO

È generale se colpisce tutti li beni presenti e futuri del debitore. È speciale se colpisce uno o più fondi.

§. 109.

Ha luogo anche in ordine alle ipoteche il disposto nel §. 72. intorno ai privilegj.

§. 110.

Se il diritto di dominio del debitore sul fondo o fondi, che si comprendono nella ipoteca è sospeso da una condizione, ovvero è resolubile in certi casi, o soggetto ad essere annullato, la ipoteca stessa sarà egualmente risolubile, o condizionale, e soggetta pure al pericolo di annullamento.

Tuttavolta l'azione rescissoria o di nullità per causa di lesione non fa risolvere, e non rende nulla la ipoteca a meno che il creditore prima di acquistarla non fosse posto in mala fede con atto giudiziale.

§. 111.

I pupilli, i minori, gl'interdetti, le donne, le persone, o corpi morali, e tutti quelli, che non hanno

GIUS COSTITUENDO

La ipoteca è generale se colpisce tutti li beni presenti e futuri del debitore. È speciale se colpisce uno, o più, *ed anche tutti li fondi presenti del debitore quando siano precisati, e distinti a forma del §. 86. e del §. 87. La generale resta attribuita al solo caso del num. 5. del §. 59. La speciale a tutti gli altri casi di cui nel presente Regolamento.*

§. 51. (*)

Lo stesso, meno la diversa citazione del paragrafo.

§. 52. (**)

Se il diritto di dominio del debitore sul fondo, o fondi, che si comprendono nella ipoteca è sospeso da una condizione, ovvero è resolubile in certi casi, o soggetto ad essere annullato, la ipoteca stessa sarà egualmente risolubile, e condizionale, e soggetta pure al pericolo di annullamento.

Se però tali casi dassero luogo ad una lite, dovrà l' attore denunziarne la introduzione ai creditori iscritti con atto legale, ed agli altri per affissione, ed inserzione nelle gazzette, come al futuro §. 62. Che se li detti creditori non intervenissero in causa, la regiudicata s' intenderà emanata in loro confronto.

Tuttavolta l' azione rescissoria, o di nullità per causa di lesione non fa risolvere, e non rende nulla la ipoteca a meno che il creditore prima di acquistarla non fosse posto in mala fede con atto giudiziale.

In caso poi di resolubilità del dominio per patto di ricompra, le ipoteche intermedie s' intenderanno trasferite sul prezzo dell' immobile, che si redime.

§. 53. (***)

I pupilli, i minori, gl'interdetti, le donne, le persone, o corpi morali, e tutti quelli che non hanno

(*) XIV. *Declaratorio* - pag. 22. e seg. tomo primo, pag. 84. e seg. tomo secondo, num. 56. *a*. 195. *a*, e seg. appendice.

(**) XXI. *Riformato* - num. 199. *b*. e seg. 200. appendice.

(***) XXII. *Riformato* - pag. 210. tomo primo, num. 284. *a*, appendice.

facoltà di obbligarsi, e disporre liberamente delle loro sostanze, non possono convenire, o imporre su i propri beni la ipoteca fuori che per le cause, e nelle forme stabilite dalla legge.

§. 112.

I contratti stipolati nei paesi esteri non producono ipoteca sui beni posti nei dominj Pontificj, salva la reciprocanza, e salve ancora le convenzioni politiche, ed i trattati.

Neppure la producono i giudicati dei tribunali esteri, quando non siansi resi esecutivi dai tribunali dello stato in conformità delle leggi di procedura.

§. 113.

Il dritto d' ipoteca legittimamente acquistato si estende a tutti gli accrescimenti, ed a tutti li miglioramenti degl' immobili, che vi sono sottoposti comunque provengano da cause naturali, o dal fatto, ed industria del debitore, finchè i medesimi rimarranno presso di lui. Niuna detrazione per questo titolo potrà opporsi al creditore ipotecario.

§. 114.

La efficacia della ipoteca sia legale, sia giudiziale, sia convenzionale, compresa quella che deriva dal contratto di censo, incomincia dal giorno della iscrizione nei pubblici registri: da quest' epoca si desume l' anteriorità dei creditori ipotecarj.

facoltà di obbligarsi, e disporre liberamente delle loro sostanze, non possono convenire, o imporre sui propri beni la ipoteca fuori che per le cause, e nelle forme stabilite dalla legge, *e così li giudiziali curatori, ed amministratori dei beni degli assenti.*

§. 54. (*)

I contratti stipolati nei paesi esteri non producono ipoteca sui beni posti nei dominj Pontificj, salva la reciprocanza, e salve ancora le convenzioni politiche, ed i trattati.

Sono eccettuate le ipoteche convenzionali, che saranno contratte dai sudditi Pontificj con l' autorizzazione del Nunzio, o Console Pontificio.

Il resto come dicontro.

§. 55. (**)

Il dritto d' ipoteca legittimamente acquistato si estende a tutti gli accrescimenti, ed a tutti li miglioramenti degl' immobili, che vi sono sottoposti comunque provengano da cause naturali, o dal fatto, ed industria del debitore, finchè i medesimi rimarranno presso di lui. Niuna detrazione per questo titolo potrà opporsi al creditore ipotecario, *se non dai creditori privilegiati, che fossero sopravvenuti sugl' immobili per li casi contemplati nelli numeri* 6. *del* §. 18., *e* 1. *e* 3. *del* §. 24.

§. 56.

Lo stesso.

(*) XXIII. *Riformato* - pag. 156., e 157. tomo primo, num. 211. *a.* appendice.

(**) XXIV. *Riformato* - pag. 159. tomo primo, e conseguenza degli anteriori paragrafi.

§. 115.

La ipoteca iscritta, o non iscritta può esser ceduta ad altre persone, ma la cessione, o traslazione non produce effetto, se non viene ceduto il credito ipotecario.

§. 57. (*)

La ipoteca iscritta, o non iscritta può esser ceduta ad altre persone, ma la cessione, o traslazione non produce effetto, se non viene ceduto il credito ipotecario.

« Tale condizione non ha luogo nel cambio dei gradi fra gli anteriori e posteriori creditori. Il cambio dei gradi non altera la natura, e il posto delle iscrizioni, ma soltanto dà dritto a quelli che li hanno cambiati di conseguire quel quantitativo, che potrà venire attribuito alle respettive iscrizioni, salvi i loro particolari conguagli. »

§. 116.

Le ipoteche si estinguono:

1. Con lo scioglimento dell'obbligazione principale.

2. Con la rinunzia espressa del creditore.

3. Con l'adempimento delle formalità, e condizioni prescritte ai

§. 58. (**)

Le ipoteche si estinguono:

« 1. Con il deperimento della cosa ipotecata, salva l'azione contro il debitore a norma del §. 71. ed anche contro i terzi possessori nei casi eccezionati dai §§. 136, e 141: » *Se però li beni immobili con gli accessorj, o i loro prodotti saranno stati assicurati sia contro l'incendio sia contro ogni altro infortunio, la somma, che in tale caso di sinistro si troverà dovuta dall'assicuratore dovrà, s'essa non è stata applicata alla riparazione dell'oggetto assicurato, essere dietro istanza degl'iscritti creditori che restassero privi di sicurezze, erogata al pagamento dei crediti privilegiati ed ipotecarj secondo l'ordine loro spettante. Lo stesso sarà di ogni altra somma dovuta per indennità dallo stato, dalle comuni, o dai terzi per causa della espropriazione, deperimento o deterioramento dell'oggetto gravato di privilegio, o d'ipoteca.*

2. Lo stesso.

3 Lo stesso.

4. Lo stesso.

(*) XV. *Declaratorio* - pag. 162. tomo primo, e num. 218. *a*. e seg. appendice.

(**) VII. In parte *Declaratorio*, e in parte *Riformato* - pag. 163. e seg. tomo primo, num. 224. *a*. e seg. appendice.

terzi possessori per rendere liberi i beni da essi acquistati.

4. Con la prescrizione a termini del dritto comune, e della giudiziaria osservanza.

(*)

5. Con la prescrizione a termini del dritto canonico, e civile, e della giudiziaria osservanza. « Le « iscrizioni dei privilegj e delle « ipoteche, non che le loro rin- « novazioni non interromperanno « la prescrizione. »

Capitolo II. - Della ipoteca legale

§. 117.

La Legge accorda la Ipoteca indipendentemente dai giudicati, e dalle convenzioni.

§. 59. (**)

La Legge accorda la Ipoteca indipendentemente dai giudicati, e dalle convenzioni *per una somma determinata, o da determinarsi, e in una quantità sufficiente di beni, giusta le norme indicate al futuro* §. 165. *Da tali limitazioni resta eccettuata soltanto la Ipoteca legale, di cui all' appresso num.* 5.

1. Alle donne sopra i beni della successione per la dote loro dovuta dai maschi escludenti.

(***)

1. Alle donne sopra i beni della successione per la dote loro dovuta dai maschi escludenti « ed « anche sopra i beni presenti de- « gli ascendenti maschi paterni « per la dote loro non assegnata « nè prima, nè dopo il matrimo- « nio, salvo ai detti ascendenti « di farne annullare il titolo per « causa di correzione secondo il « gius canonico e civile. »

2. Alle mogli sopra tutt' i beni presenti e futuri dei mariti per la dote ai medesimi assegnata, e per la esecuzione dei patti nuziali.

(****)

2. Alle mogli sopra tutt' i beni presenti dei mariti per la dote dai medesimi « ricevuta » o a loro assegnata, e per la esecuzione dei patti nuziali.

(*****)

3. Alle prefate donne, non che alle mogli, e mariti sopra li beni presenti di chiunque altro debitore della dote per il ricevimento o detenzione del di lei ammon-

(*) XVI. *Declaratorio* - pag. 174. tomo I. pag. 20. e seg. tomo II.
(**) XXV. *Riformato* - num. 192. *a.* appendice.
(***) XVII. *Declaratorio* - num. 245. *a.* appendice.
(****) XVIII. *Declaratorio* - pag. 187. e 235. tomo I.
(*****) II. *Nuovo* - num. 245. *b.* appendice.

tare a titolo dotale, quando non siasi provisto con ipoteca convenzionale.

3. Ai pupilli, ai minori, agl'interdetti sopra i beni presenti e futuri dei tutori, curatori, o altri amministratori per le obbligazioni derivanti dalla loro gestione.

(*)
4. Ai pupilli, ai minori, agl'interdetti sopra i beni presenti dei tutori, curatori, o altri amministratori per le obbligazioni derivanti dalla loro gestione « fra i « quali sarà compreso anche il « marito di una madre, che pri- « ma di rimaritarsi non avesse di- « messa ancora in fatto la tutela « dei figli delle anteriori nozze, « e fatto deputare loro un nuovo « tutore. »

4. All'erario pubblico, ai comuni, alle chiese, ai luoghi pii e pubblici stabilimenti sopra tutti li beni presenti e futuri degli esattori, agenti, preposti, contabili, amministratori, ed altre persone obbligate a render conto pei debiti risultanti dall'esercizio del loro impiego, e della loro amministrazione.

(**)
5. All'erario pubblico, ai comuni, alle chiese, ai luoghi pii, e pubblici stabilimenti sopra tutti li beni presenti e futuri degli esattori, agenti, preposti, contabili, amministratori, ed altre persone obbligate a render conto per debiti risultanti dalla loro amministrazione.

Tale ipoteca generale attribuita giusta li precedenti §§. 50. e 59. soltanto all'erario, e altri di cui sopra, comprenderà anche i beni presenti e futuri delle loro mogli, e figli a meno che non siano pervenuti per dote, per successione, o per donazione, o per propri peculj giustificati con piena prova indipendentemente dall'asserzione del respettivo marito, e padre.

5. Allo stesso pubblico erario sopra tutt'i beni presenti, e futuri di ogni contraente che assuma verso di esso con atto pubblico qualsivoglia obbligazione per l'adempimento dei patti stipolati.

(***)
Da sopprimersi.

§. 118.

Sotto il nome di pubblico erario si comprendono ancora le direzioni, o amministrazioni fiscali. Sotto il nome di chiese si comprendono pure le mense vescovili, o abbaziali, i capitoli, le sacre-

§. 60.

Lo stesso.

(*) XIX. *Declaratorio* - pag. 191., tomo I.
(**) XXVI. *Riformato* - num. 263. *a.* e seg. appendice.
(***) I. Da sopprimersi, num. 264. *bis a.* appendice.

stie, le parrocchie, le cappellanie, i benefizj. Sotto il nome di luoghi pii, e pubblici stabilimenti si comprendono anche gli ospedali, gli orfanatrofi, i monti di pietà, i monti frumentarj, i seminarj, i collegj, i conservatorj, gl' istituti di carità, e di beneficenza, il patrimonio degli studj, le corporazioni ecclesiastiche e regolari, e tutt'i luoghi consacrati alla religione, retti, o tutelati a norma dei sacri canoni dagli Ordinarj Diocesani.

§. 119.

Compete inoltre la ipoteca legale per i creditori privilegiati, che si enunciano nel Cap. V. della Sezione precedente nel caso preveduto dal §. 101.

§. 61.

Lo stesso, meno la diversa citazione del paragrafo.

Capitolo III. - Della ipoteca giudiziale

§. 120.

Le sentenze definitive, o provisionali emanate in contradditorio, o in contumacia del debitore produrranno la ipoteca generale sopra i beni del medesimo a profitto di chi le ha ottenute, abbenchè la quantità del credito non sia liquida, e certa.

§. 62 (*)

Le sentenze definitive, e provisionali emanate in contradittorio, o in contumacia del debitore *quando si tratta di somma pecuniaria, o di obbligazione risolubile in danni, ed interessi* produrranno *in deficienza di ogni altra ipoteca* un' ipoteca *speciale* sopra i beni presenti del medesimo a norma dei §§. 50. 70. e 165. a profitto di chi le ha ottenute, abbenchè la quantità del credito non sia liquida e certa.

In questo caso il tribunale determinerà nella sentenza sulla preventiva istanza dell'attore eziandio la somma approssimativa di capitale per la quale egli potrà prendere iscrizione, non che l'immobili che le resteranno sottoposti giusta il limite stabilito nel futuro §. 165. *La ipoteca giudiziale comprenderà anche le spese liquidate in sentenza, e non quelle da liquidarsi, e così riguardo ai danni, sempre però giusta il* §. 50. *finchè*

(*) XXVII. *Riformato* - pag. 140. 198. e seg. tomo I., num. 192. e 270. *a.* e seg., 291. *a.* appendice.

non vi è nata la regiudicata, dopo la quale per la eccedenza si prenderà separata iscrizione. Circa poi le sentenze risguardanti passaggi d' immobili, e di dritti reali, saranno queste, oltre la competente iscrivibilità per le spese e danni, trascritte a forma del futuro §. 125. *passate che siano in regiudicata. Nell' intervallo sarà per l' effetto assicurativo di dette sentenze equipollente la preventiva denuncia della introduzione della lite da farsi con atto ai creditori iscritti, ed agli altri nei modi indicati al* §. 52. *Li cancellieri sotto pena di danni ed interessi non daranno corso alla lite, se non viene documentato negli atti l' eseguimento di tale denuncia.*

§. 121.

Le ricognizioni, e verificazioni fatte in giudizio delle firme apposte alle private scritture contenenti obbligazione, producono anch' esse il dritto d' ipoteca generale sopra i beni del debitore, ma l' esercizio di questo diritto rimarrà sospeso fino al giorno in cui scade la obbligazione.

§. 63. (*)

Le ricognizioni, e verificazioni fatte in giudizio delle firme apposte alle private scritture contenenti obbligazione, producono *previa determinazione, ove occorra, della somma, e relativa designazione dei beni da farsi dal tribunale in Camera di consiglio ad istanza della parte interessata* anch' esse il diritto d' ipoteca *speciale* sopra li beni del debitore, ma l' esercizio di questo diritto rimarrà sospeso fino al giorno, in cui scade la obbligazione.

§. 122.

Gli atti dei cancellieri coi quali si ricevono le cauzioni giudiziarie produrranno la ipoteca generale sopra i beni del fidejussore, o delle parti, che le avranno prestate.

§. 64. (**)

Gli atti dei cancellieri, coi quali si ricevono le cauzioni giudiziarie produrranno, *ferme le modalità di cui nel* §. 63. la ipoteca *speciale* sopra i beni del fidejussore, o delle parti, che le avranno prestate.

§. 123.

Produrranno egualmente ipoteca generale

1. Le ordinanze esecutive della Mano Regia competente al pubblico erario, ed ai comuni.

§. 65. (***)

Produrranno egualmente ipoteca *speciale*.

1. Le ordinanze esecutive della Mano Regia competente al pubblico erario, ed ai comuni « salva « la limitazione in favore degli « affittuarj con data certa men- « zionati al num. 2. del §. 29. »

(*) XXVIII. *Riformato* - Conseguenza delle anteriori variazioni.
(**) XXIX. *Riformato* - Conseguenza degli anteriori paragrafi.
(***) XX. *Declaratorio* - num. 113. *a.* e seg. appendice.

2. Le sentenze arbitramentali, quando siano dichiarate esecutive nella forma, che sarà prescritta dalle leggi di procedura.

(*)
2. Le sentenze arbitramentali, quando siano dichiarate esecutive nella forma prescritta dalle leggi di procedura, *e siansi fatti designare i beni, non che se vi occorre, siasi fatta determinare la somma, il tutto come al* §. 62.

§. 124.
Le deliberazioni dei dicasteri, che hanno potestà di decidere le controversie amministrative produrranno ipoteca generale, allorchè saranno rese esecutorie dal tribunale civile.

§. 66. (**)
Le deliberazioni dei dicasteri, che hanno potestà di decidere le controversie amministrative produrranno ipoteca *speciale* allorchè saranno rese esecutorie dal tribunale civile, *e adempite le modalità prescritte dal precedente paragrafo.*

Capitolo IV. - Della ipoteca convenzionale

§. 125.
Non può essere stabilita ipoteca convenzionale che per mezzo di pubblico istromento.

Equivalgono ad istromenti pubblici gli atti, o processi verbali di delibera dei Dicasterj amministrativi delle provincie, e della capitale, stesi, sottoscritti, ed approvati a norma dei vigenti Regolamenti.

§, 67. (***)
Non può essere stabilita ipoteca convenzionale che per mezzo di pubblico istromento. *Tuttavia nelle somme non oltrepassanti scudi* 100. *benchè riguardino convenzioni generiche d'ipoteche legali potrà stabilirsi anche per scrittura privata redatta in duplo, firmata dalle parti, e da tre testimonj, esclusi gl'illetterati.*
Il resto come dicontro.

§. 126.
La ipoteca, che nasce dalle convenzioni è sempre speciale. Può essere convenuta sopra tutti i beni presenti nominatamente indi-

§. 68. (****)
La ipoteca, che nasce dalle convenzioni è di *sua natura* speciale. Può essere convenuta ed iscritta, *servate le norme stabilite nelli*

(*) XXX. *Riformato* - Conseguenza degli anteriori paragrafi.
(**) XXXI. *Riformato* - Lo stesso.
(***) XXXII. *Riformato* - pag. 207. tomo I. num. 277. *a.* appendice.
(****) VIII. In parte *Declaratorio,* e in parte *Riformato* - num. 283. *a.* 289, *a.* appendice.

Nota - Quando fu promulgato l'attuale Regolamento li Catasti non erano ancor pienamente regolarizzati. Ora che lo sono, resta congruo, che i fondi che si sottopongono all'ipoteca vengano designati eziandio con i numeri catastali.

cati, ovvero sopra uno o più fondi certi, che attualmente esistono nel patrimonio del debitore.

Nell' uno e nell' altro caso dovrà enunciarsi nel pubblico istromento costitutivo del credito, o in altro istromento posteriore la natura, e la situazione con due confini almeno di ciascuno dei fondi sottoposti alla ipoteca.

§. 127. (1)

Non può essere costituita l' ipoteca sopra i beni futuri in vigore di qualunque convenzione.

Se per altro a cautela del credito non bastassero li beni presenti del debitore potrà questo, spiegando tale insufficienza convenire, che ciascuno degl' immobili da acquistarsi in appresso a misura degli acquisti sia soggetto alla ipoteca fino alla somma che verrà determinata nell' atto costitutivo.

§. 128.

La regola contenuta nel paragrafo precedente non ha luogo, allorchè si tratta di crediti, e diritti, a cui la legge accorda la ipoteca indipendentemente dalla convenzione: non è vietato in tali casi di dichiarare nei con-

§§. 50. 165. *e* 172. sopra tutti li beni presenti nominatamente indicati, ovvero sopra uno, o più fondi certi, che attualmente esistono nel patrimonio del debitore. « Che se vi si reputassero esi-« stenti per effetto di non seguita « trascrizione la ipoteca conve-« nuta a favore di un creditore « scevro di frode sarà a tenore « del §. 133. valida, ma il debi-« tore oltre la rifazione del prez-« zo, danni, ed interessi sarà sog-« getto anche alle conseguenze « dello stellionato. »

In ogni caso meno quello di cui al num. 2. *del* §. 86. *dovrà enunciarsi nel pubblico istromento*, *o privato scritto* costitutivo del credito, o in *altro atto posteriore* la natura, e la situazione con due confini almeno di ciascuno dei fondi sottoposto all' ipoteca, *come pure ogni relativo numero catastale.*

§. 69. (*)

Non può essere costituita l' ipoteca *convenzionale* sopra i beni futuri in vigore di qualunque contratto.

Il resto da sopprimersi.

§. 70 (**)

La regola contenuta nel paragrafo precedente *ha luogo eziandio nelle ipoteche legali indipendenti da convenzioni*, *non che nelle giudiziarie, eccezionata quella, di cui in fine del num.* 5. *del* §. 59.

(1) *Nota* - Ad illustrazione del gius costituito si avverte, che il creditore non può giovarsi della convenuta ipoteca su i beni futuri, se alla loro sopravvenienza non ne prende nuova iscrizione da avere effetto dalla sua data. Così ha stabilito tutta la giurisprudenza francese circa l' applicazione del loro art. 2130. letteralmente conforme al nostro §. 127.

(*) XXXIII. *Riformato* - pag. 221. tomo I, e num. 291. *a.* appendice.

(**) XXXIV. *Riformato* - pag. 182, e 199. tomo I., num. 192. *c.* 291. *a.* e 294. *a.* appendice.

tratti, che tutti li beni immobili presenti e futuri del debitore, od alcuni di essi rimangono obbligati per virtù della ipoteca legale.

Se per altro a cautela dei crediti, cui esse si riferiscono non bastassero i beni presenti del debitore, potrà la parte interessata spiegando una tale insufficienza ai tribunali giusta li §§. 61. 73., e 75. farsi autorizzare ad assumere fino alla concorrenza dei limiti stabiliti nel §. 50., e nel futuro §. 165. ulteriori separate iscrizioni sulli beni, che sopravvenissero al debitore da avere effetto dal giorno della loro data.

§. 129.

Nel caso, in cui l'immobile, o gl'immobili, su i quali è costituita la ipoteca, perissero, o si deteriorassero in modo che fossero divenuti insufficienti alla sicurezza del creditore, potrà questo chiedere immediatamente il suo rimborso, ovvero un supplemento d'ipoteca, salvo il disposto nella Bolla di S. Pio Quinto, che incomincia - *Cum onus* in ordine ai contratti di censo.

§. 71. (*)

Nel caso, in cui l'immobile, o gl'immobili, su i quali è costituita la ipoteca, perissero, o si deteriorassero in modo, che fossero divenuti insufficienti alla sicurezza del creditore, potrà questo chiedere immediatamente il suo rimborso, ovvero un supplemento d'ipoteca, salvo il disposto dalla Bolla di S. Pio Quinto, che incomincia - *Cum onus* in ordine ai contratti di censo.

« La ozione del creditore cesserà « quando la perdita, o deterioramento del fondo ipotecato sia avvenuto senza colpa del debitore, « nel qual caso l'ozione sarà in facoltà di quest'ultimo. Se all'incontro egli vi desse causa anche con la sola distrazione degli « accessorj, di cui nel §. 107. perderà l'ozione, ed in caso trascendesse a devastazioni sarà inoltre « soggetto alle pene di stellionato, « ed a qualunque altra opportuna « straordinaria misura eziandio di « provvisoria amministrazione. »

§. 130.

Non è valida, nè efficace l'ipoteca convenzionale, se i contraenti non si uniformano alle prescrizioni di questo capitolo.

§. 72.

Lo stesso.

Capitolo V. - Del modo di conservare le ipoteche

§. 131.

Le ipoteche si conservano col mezzo della iscrizione su i registri a ciò destinati nelle forme prescritte dalla Legge.

§. 73.

Lo stesso.

(*) XXI. *Declaratorio* - pag. 226. tomo I., e num. 299. *a.* appendice.

§. 132.

La Ipoteca legale attribuita alle donne dal §. 117. num. 1. dovrà essere iscritta a diligenza di quelle persone, che sono tenute a dotarle.

Tali persone dovranno pure far iscrivere la ipoteca nel caso, in cui la dote venga investita a forma del §. 22.

Li notari, che avranno stipolato l'atto d'investimento, sono obbligati *in solidum* con le persone suddette a procurare la iscrizione. Qualora non sia fatta la iscrizione da coloro, che debbono eseguirla, le persone obbligate a dotare, saranno condannate ad una doppla dotazione. Il notaro stipolante sarà condannato all'emenda dei danni, ed interessi.

§. 133.

La ipoteca legale attribuita alle mogli sopra i beni dei mariti dallo stesso § 117. num. 2. dovrà essere iscritta a diligenza di questi, e del notaro stipolante *in solidum* col medesimo.

I mariti non facendo la iscrizione, potranno in qualunque tempo essere astretti anche costante il matrimonio al pagamento del-

§. 74. (*)

La Ipoteca legale attribuita alle donne dal §. 59. num. 1. « *previa determinazione di somma, e designazione di beni da stabilirsi con le norme prescritte ai* §§. 50. 59. 70. 84. e 165. *mediante decreto di volontaria giurisdizione*, o *mediante ordinanza del tribunale in camera di consiglio* dovrà essere iscritta a diligenza di quelle persone, che sono tenute a dotarle. Tali persone dovranno pure far iscrivere la ipoteca in *ogni* caso, in cui la dote venga investita a forma del §. 22., o *del gius comune*.

Li cancellieri dei tribunali, che spediranno le ordinanze, o li notari, che stipoleranno gli atti d'investimento sono obbligati *in solidum* con le persone suddette sotto pena dell'emenda dei danni, ed interessi a procurare la iscrizione. « Fino che questa non « siasi effettuata dagli uni, o dagli altri, ovvero fosse inefficace « per mancanza, o insufficienza « d'immobili nella successione, « resterà nelle donne sospesa la « esclusione, e conserveranno per « modo di assicurazione la proprietà anche su l'immobili della « successione, come si è prescritto « su i mobili al §. 43. per il quantitativo della legittima da misurarsi come paterna in ogni « caso, salvo quello contemplato « nel §. 27. del legislativo Rego« lamento. »

§. 75. (**)

La ipoteca legale attribuita alle mogli sopra i beni dei mariti dal §. 59 num. 2. dovrà a diligenza di questi, e del notaro stipolante *in solidum* con il medesimo « se si tratta di dote ricevuta » essere iscritta contro essi maritl, e se di dote assegnata « anche contro i debitori. » *Nel caso mancasse la designazione dei beni, sarà que-*

(*) IX. In parte *Declaratorio*, e in parte *Riformato* - pag. 183. e seg., non che 232. tomo I., num. 146. *b.*, 323. *bis a.* e seg. appendice.

(**) X. In parte *Declaratorio*, e in parte *Riformato* - pag. 186, e 236, tomo I., num. 323. *bis a.*, appendice.

ıa dote: la dote sarà investita in beni immobili, il dominio dei quali si trasferirà alla moglie con la riserva dei frutti in favore del marito: questo sarà inoltre soggetto alle conseguenze dello stellionato, quando abbia luogo in conformità delle leggi. Il Notajo sarà condannato alla emenda dei danni, ed interessi, come al §. precedente.

sta richiesta con le norme indicate nel paragrafo antecedente.

I mariti non facendo la iscrizione potranno « *nel caso di dote ricevuta* » in qualunque tempo essere astretti anche costante il matrimonio al dì loro pagamento: la dote sarà investita in beni immobili, il dominio dei quali si trasferirà alla moglie con la riserva dei frutti in favore del marito: questo sarà inoltre soggetto alle conseguenze dello stellionato quando abbia luogo in conformità delle leggi. « Nel caso poi di dote « assegnata, e non iscritta anche « contro se stesso, il marito sa« rà condannato alla emenda dei « danni, ed interessi, cui sarà « condannato anche il notaro si « in questo, che in ogni altro ca« so di non iscrizione della dote « contro chiunque n'è responsa« bile, o debitore. »

§. 134.

La ipoteca legale attribuita ai pupilli, ai minori, agl' interdetti dal suddetto §. 117. num. 3. dovrà essere iscritta a diligenza degli stessi tutori, curatori, o amministratori, allorchè assumeranno la tutela, la cura, o l'amministrazione, e del cancelliere del tribunale o notajo per il di cui ministero sarà steso, o stipolato l'atto di assunzione. Il tutore, curatore, o amministratore, ed il cancelliere o notajo saranno tenuti solidalmente.

§. 76. (*)

La ipoteca legale attribuita ai pupilli, ai minori, agl'interdetti dal suddetto §. 59. num. 4. dovrà essere iscritta *per la somma da determinarsi dal tribunale in camera di consiglio con la relativa designazione dei beni* a diligenza degli stessi tutori, curatori o amministratori, allorchè assumeranno la tutela, la cura, o l'amministrazione, e del cancelliere del tribunale, o notajo, per il di cui ministero sarà steso, e stipolato l'atto di assunzione. Il tutore, amministratore, ed il cancelliere, o notajo saranno tenuti solidalmente. *Inoltre quest' ultimo non potrà prestarsi alla stipolazione dell' istromento di un secondo matrimonio di quelle madri, che non avessero prima adempito al disposto dal prefato num.* 4.

I tutori, i curatori, e gli amministratori, che trascurassero la iscrizione, saranno rimossi dal loro ufficio: nel caso in cui dal rendiconto della loro gestione risultassero debitori, saranno condannati

I tutori, i curatori, e gli amministratori, che trascurassero la iscrizione, saranno rimossi dal loro ufficio: nel caso in cui dal rendiconto della loro gestione risultassero debitori, saranno condannati

(*) XXXV. *Riformato* - pag. 182. tomo I., num. 316. *bis a.* e seg. appendice.

al doppio pagamento del debito, e ciò senza pregiudizio dell' arresto personale, a cui, eccettuati i soli tutori, e curatori legittimi, saranno soggetti.

I cancellieri, e notari saranno condannati all' emenda dei danni, ed interessi.

§. 135.

L'iscrizione delle ipoteche contemplate dal §§. 132. al 134. potrà inoltre essere richiesta da tutti li parenti delle donne, e dei mariti, dei pupilli, dei minori, degl' interdetti, e dalle stesse donne, interdetti, e minori.

§. 136.

La iscrizione delle ipoteche legali attribuite ai Luoghi Pii, ai pubblici stabilimenti, alle chiese, alle corporazioni, al patrimonio degli studj saranno fatte a diligenza dei respettivi amministratori sotto pena della remozione, e della emenda dei danni, ed interessi.

al doppio pagamento del debito, e ciò senza pregiudizio dell' arresto personale, a cui, eccettuati i soli tutori, e curatori legittimi saranno *eglino* soggetti. *All' arresto nel caso surriferito saranno soggetti anche quei padrigni di cui nel num. 4. del §. 58., oltre la solidarietà con le loro mogli.*

Il resto come dicontro.

§. 77. (*)

Nel caso che un tutore legittimo non abbia beni stabili, o non si rinvenga un tutore dativo che avendoli, voglia assoggettarli ad ipoteca legale, il tribunale si limiterà in quanto al primo alla cauzione giuratoria, quando gli consti la sua moralità economica. In quanto al secondo, se facesse dipendere la sua accettazione dalla esenzione della legale ipoteca, il tribunale secondo le circostanze e la di lui moralità, potrà invocarne col mezzo dell' Uditorato SSmo la relativa dispensa.

§. 78. (**)

L' iscrizione delle ipoteche contemplate dai §§. 73. al 75. potrà inoltre essere richiesta da tutti li parenti delle donne, e dei mariti, dei pupilli, dei minori, degl' interdetti, e dalle stesse donne, e minori, *non che dal Procuratore Fiscale d' ogni governo, o tribunale del loro domicilio senz' antistazione di spese come al futuro* §. 100.

§. 79. (***)

La iscrizione delle ipoteche legali attribuite ai Luoghi Pii, ai pubblici stabilimenti, alle chiese, alle corporazioni, al patrimonio degli studj saranno fatte a diligenza dei respettivi amministratori sotto pena della remozione, e della emenda dei danni, ed interessi.

Potrà anche essere richiesta dal procuratore Fiscale della Cu-

(*) III. *Nuovo* - num. 316. *bis b.* appendice.
(**) XXXVI. *Riformato* - pag. 241. tomo primo.
(***) XXXVII. *Riformato* - num. 317. *bis a.* appendice.

ria Vescovile, e dal Capo della Magistratura delle comuni respettive con la stessa esenzione per questi ultimi, di cui al precedente paragrafo.

§. 137.

Le iscrizioni di qualunque specie a profitto del pubblico erario saranno fatte a richiesta del Commissario Generale della Camera Apostolica.

§. 80. (*)

Le iscrizioni di qualunque specie a profitto del pubblico erario saranno fatte a richiesta del Commissario Generale della Camera Apostolica, e *nei casi di urgenza e nelle Mano Regie, di cui nel num.* 1. §. 64. *a richiesta in di lui nome eziandio dagli amministratori, e procuratori camerali.*

§. 138.

Quando nel contratto di matrimonio i contraenti avranno convenuto, che l' effetto della ipoteca legale debba limitarsi ad uno, o più immobili determinati, la iscrizione si farà unicamente su i medesimi: gli altri beni del marito rimarranno liberi dalla ipoteca. Lo stesso avrà luogo per gli immobili dei tutori, curatori, o altri amministratori, dei fidejussori, e di quelli, che prestano cauzioni giudiziarie, quando i giudici avranno prescritto, che la iscrizione si faccia sopra immobili determinati.

Da sopprimersi come inutile, atteso il disposto dalli §§. 49. 61. *e seg., non che* 73. *e seg.*

§. 139.

Non si potrà mai pattuire nel contratto di matrimonio, nè dichiarare dai giudici nei casi del paragrafo precedente, che non siano sottoposti i beni a veruna ipoteca, e nemmeno che non si faccia alcuna iscrizione.

§. 81. (**)

Non si potrà mai pattuire nel contratto di matrimonio, nè dichiarare dai giudici nei casi *previsti dall' attuale Regolamento*, che non siano sottoposti i beni a veruna ipoteca, e nemmeno, che non si faccia alcuna iscrizione, *salvo il disposto* nel §. 77.

§. 140.

Le iscrizioni si fanno nell' uffìcio della conservazione delle ipoteche, nel di cui circondario sono situati i beni soggetti all' ipoteca.

Se i beni esistono in diversi circondarj, la iscrizione dovrà farsi in ciascun uffizio su i fondi posti nei circondarj respettivi.

§. 82. (***)

Le iscrizioni si fanno nell'uffìcio della conservazione delle ipoteche (*salva la possibilità della sua riunione alla cancelleria censuaria*) nel di cui circondario sono situati i beni soggetti all' ipoteca.

Il resto lo stesso.

(*) XXXVIII. *Riformato* - num 318. *a.*, appendice.
(**) XXXIX. *Riformato* - Conseguenza degli anteriori paragrafi.
(***) XL. *Riformato* - pag. 15. tomo secondo, num. 396. *a.* e seg. appendice.

GIUS COSTITUITO

§. 141.

Per fare la iscrizione, il creditore presenterà, o farà presentare da altra persona, benchè non munita di procura al conservatore delle ipoteche gli originali, e le copie autentiche degli atti, dai quali emerge il dritto ipotecario. Se però si tratta d'ipoteca legale, che sussista indipendentemente da atto per iscritto, basterà indicare nella iscrizione l'epoca del fatto, dal quale ha avuto la sua origine.

GIUS COSTITUENDO

§. 83. (*)

Per fare la iscrizione, il creditore presenterà, o farà presentare da altra persona, benchè non munita di procura al conservatore delle ipoteche li originali, o copie autentiche degli atti *pubblici* o *privati*, dai quali emerge il dritto ipotecario, e *così anche per le iscrizioni particolari di canoni, e loro accessorj oltre il triennio, di cui nel* §. 24. *num.* 2. Se però si tratta d'ipoteca legale, che sussista indipendentemente da atto per iscritto, *ovvero in questo manchi la designazione dei beni, dovrà esibire copia autentica della dispositiva della risoluzione del tribunale in camera di consiglio ottenuta preventivamente con la indicazione del fatto a diligenza delle parti interessate nel modo che si è prescritto alli* §§. 73., *e* 75., *eccezionata soltanto la ipoteca, di cui al num.* 5. *del* §. 58., *per la quale* basterà indicare nella iscrizione la epoca del fatto, da cui ha avuta la sua origine. « Le « Chiese, e Luoghi Pii seguiranno « a godere l'abilitazione concessa « loro dalle notificazioni 8. Gen« naro 1820., 25. Genn. 1828., e « Motu Proprio dei 30. detto di « esibire in alcuni casi l'attestato « dell'Ordinario in luogo del ti« tolo, *ma se vi mancasse la capi« talizzazione di somma, e la de« signazione dei beni, dovranno « provedersi come sopra.* »

GIUS COSTITUITO

§. 142.

Presenterà inoltre il creditore, o farà presentare due note sottoscritte da lui, o dalla persona incaricata, le quali contengano le seguenti indicazioni.

1. Del nome, cognome, patria del creditore, e del debitore, e del padre dell'uno, o dell'altro.

2. Della data, e qualità dell'atto, da cui nasce la ipoteca, e della causa del credito.

GIUS COSTITUENDO

§. 84. (**)

Presenterà inoltre il creditore, o farà presentare *una* nota in carta da bollo sottoscritta da lui, o dalla persona incaricata, la quale contenga le seguenti indicazioni.

1. Del nome, cognome, patria, *professione* o *condizione* del creditore, e del debitore, e del padre dell'uno e dell'altro.

2. Lo stesso.

(*) XI. In parte *Riformato*, e in parte *Declaratorio* - pag. 248. tomo primo, num. 323. *bis a.*, e seg. appendice.

(**) XLI. *Riformato* - pag. 249. 252. tomo primo, num. 326. *a.* appendice. - *Nota* - Vedasi la precedente nota posta al §. 68.

GIUS COSTITUITO	GIUS COSTITUENDO
3. Dell'importare dei crediti capitali, e del frutto dei medesimi, quando sia dovuto.	3. Dell'importare dei crediti capitali, e *loro scadenze*, non che del frutto dei medesimi, quando sia dovuto.
4. Del domicilio, che deve eleggersi dal creditore in un luogo del circondario dell'ufficio.	4. Del domicilio, che deve eleggersi dal creditore in un luogo del circondario dell'ufficio, *ovvero che deve da lui indicarsi, se lo avesse ivi reale, non che del domicilio*, o *dimora del debitore, salvo in caso d'inscienza di farne menzione.*
5. Degl'immobili, della loro qualità se sono urbani, o rustici, della loro situazione, e di due confini almeno.	5. Degl'immobili, della loro qualità se sono urbani o rustici, della loro situazione, *e delli relativi numeri catastali*, come pure di due confini almeno. (*)
§. 143.	§. 85. (**)
Se i diritti dell'iscrivente sono eventuali, condizionali, o indeterminati, dovrà egli esprimere la natura dell'evento, e della condizione, e dichiarare la somma, per la quale intende iscrivere la ipoteca, salvo al debitore la facoltà di chiederne la riduzione, quando consti dell'eccesso.	Se i diritti dell'iscrivente sono eventuali, condizionali, o indeterminati *per titoli estranei alli* §§. 62. 74. *e* 76. dovrà egli esprimere la natura dell'evento, e della condizione, e dichiarare la somma, per la quale intende iscrivere la ipoteca, salva al debitore la facoltà di chiederne la riduzione quando consti dell'eccesso.
	« La ipoteca acconsentita per « sicurezza di un credito aperto « di somma determinata prende « grado dalla data della sua iscri- « zione senza riguardo all'epoche « successive dello sborso dei re- « lativi fondi, »
§. 144.	§. 86. (***)
Non ha luogo il disposto nel num. 5. del §. 142.	Non ha luogo il disposto nel num. 5. del §. 84.
1. Se la ipoteca si estende a tutt' i beni presenti e futuri.	1. *Nell'*ipoteca *di cui nel numero* 5. *del* §. 59., *per la quale inoltre neppure ha luogo il disposto nel num.* 3. *di detto* §. 84.
2. Se comprende una quantità di beni per modo di universalità come quelli di una successione.	2. *Nelle ipoteche, ove a garanzia dei relativi crediti* si comprende una quantità di beni per modo di universalità, come quelli di una successione, o *come tutti quelli esistenti in una comune, e suo territorio.*

(*) *Nota* - Vedasi la precedente nota posta al §. 68.

(**) XII. In parte *Riformato*, e in parte *Declaratorio* - conseguenza degli anteriori paragrafi, e pag. 263. tomo primo.

(***) XLII. *Riformato* - pag. 210. 265. tomo I. in specie per ciò che riguarda la seconda parte del num. 1. di tal paragrafo, e num. 263. *a.*, 283 *a.* appendice.

In questi casi basterà enunciare, che la ipoteca è generale, e che comprende tutt' i beni ereditarj: la iscrizione colpirà tutt' i beni esistenti nel circondario dell' ufficio.

In questi casi basterà enunciare, che la ipoteca *comprende tutti li beni di detta universalità*: la iscrizione colpirà tutt' i beni *ad essa addetti*, ch' esistono nel circondario dell' ufficio.

§. 145.

Neppure ha luogo il disposto nel num. 3. del §. 142 quando trattasi d' ipoteche legali accordate dal §. 117. num. 3. e 4.

(*)

Da sopprimersi.

§. 146.

Le ipoteche giudiziali, che derivano da sentenze, o dalle ordinanze esecutive della Mano Regia, potranno essere iscritte appena che le medesime saranno proferite, abbenchè non siano notificate, o intimate al debitore.

Quelle, che derivano dalle sentenze arbitramentali, e dalle deliberazioni dei dicasterj amministrativi, potranno essere iscritte appena le sentenze stesse, o deliberazioni saranno dichiarate esecutorie dai tribunali civili.

§. 87. (**)

Le ipoteche giudiziali, che derivano da sentenze, o dalle ordinanze esecutive della Mano Regia, potranno essere iscritte appena che le medesime saranno proferite, e *che in esse siasi adempito il disposto dal* §. 62., benchè non siano notificate, o intimate al debitore.

Quelle, che derivano dalle sentenze arbitramentali, e dalle deliberazioni dei dicasterj amministrativi potranno essere iscritte appena le sentenze stesse, o deliberazioni saranno rese esecutorie dai tribunali civili, *avanti i quali si adempirà il disposto come sopra.*

§. 147.

La iscrizione delle ipoteche giudiziali non è sospesa, o impedita nè dalla ulteriore pendenza della lite, nè dal reclamo, od opposizione del debitore, nè dall' appello interposto, e neppure dal ricorso al tribunale di Segnatura, comunque l' uno, e l' altro competa in sospensivo.

§. 88.

Lo stesso.

§. 148.

Non può essere iscritta l' ipoteca in virtù di sentenze, allorchè dalla loro data è decorso un intero decennio, se il giudice, o tribunale competente, citato il debitore, non le abbia dichiarate esecutorie a quest' effetto.

§. 89.

Lo stesso.

§. 149.

Le iscrizioni delle ipoteche su

§. 90. (***)

Le iscrizioni delle ipoteche su

(*) Da sopprimersi, perchè provisto in quanto al num. 3. con la specialità prescrittagli nel §. 76., e in quanto al num. 4. con l'anteriore §. 86.

(**) XLIII. *Riformato* - Conseguenza degli anteriori paragrafi.

(***) XLIV. *Riformato* - num. 359. *a.*, appendice.

Gius costituito

i beni di un defonto si potranno eseguire sotto il di lui nome.

Nondimeno se all'epoca, nella quale si eseguiscono, l'erede, o il successore avrà fatta nei registri dell'uffizio del censo la voltura in testa propria dei beni del defonto, la ipoteca sarà iscritta sotto il nome dell'uno, e dell'altro.

§. 150.

Non potranno eseguirsi le iscrizioni a pregiudizio dell' erario pubblico, e degli aventi causa direttamente da esso, se non viene esibito un atto in forma autentica dal Prelato Tesoriere Generale, che accordi la facoltà di iscrivere la ipoteca. Le iscrizioni che si facessero contro il disposto in questo paragrafo, saranno nulle di pieno diritto, e di niun valore senza bisogno di ottenerne l'annullamento.

§. 151.

Le iscrizioni saranno nulle, allorchè non facciano conoscere la persona del debitore o non esprimano la quantità del debito, e la qualità dell' ipoteca, se cioè sia generale, o speciale, ed in questo ultimo caso quale sia l'immobile, o gl' immobili, che vi sono sottoposti.

§. 152.

La omissione degli altri requisiti enunciati nel §. 142. non produce nullità: ma l' iscrivente che li abbia omessi perderà nel caso di concorso il diritto di essere rimborsato delle spese fatte per la iscrizione. Se manca la elezione del domicilio, dovrà il medesimo ritenersi come eletto nell' ufficio delle ipoteche.

Gius costituendo

i beni di un defonto si potranno eseguire sotto il di lui nome.

Nondimeno se all'epoca, nella quale si eseguiscono, l'erede, o il successore avrà fatta nei registri dell'uffizio del censo la voltura in testa propria dei beni del defonto, *e ne avrà resa pubblica la morte cogli affissi, e gazzette,* la ipoteca sarà iscritta sotto il nome dell'uno, e dell'altro. Diversamente la menzione del nome dell'erede, o successore sarà facoltativa.

§. 91.

Lo stesso.

§. 92 (*)

L'omissione, o l'erroneità nelle iscrizioni di alcuna, o di alcune delle indicazioni enunciate nel §. 84. *non ne trae seco la nullità se non in caso di pregiudizio dei terzi, ed a misura del medesimo, salvo in quanto alla somma il disposto nei* §§. 94. *e* 95.

§. 93. (**)

Nelli casi del precedente paragrafo l'iscrivente perderà in confronto dei terzi il diritto di essere rimborsato delle spese fatte per la iscrizione. Se manca la elezione del domicilio, dovrà il medesimo ritenersi come eletto nell' ufficio delle ipoteche, *ove nel caso di presentazione delle citazioni, il conservatore le farà tenere estragiudizialmente al domicilio reale del citato se resta noto, se no alla magistratura locale.*

(*) XLV. *Riformato* - pag. 275. tomo I., num. 364. *bis a.*, e seg. 66. *a.* e seg. appendice.

(**) XLVI. *Riformato* - num. 366. e 368. *a.* appendice.

GIUS COSTITUITO

§. 153.

Non sarà valida la iscrizione che per la somma espressa nella nota, ancorchè dall'atto costitutivo del debito risultasse, che la somma dovuta è maggiore della espressa.

§. 154.

Se la somma espressa sia maggiore del debito, sarà valida la iscrizione per la somma realmente dovuta.

§. 155.

Il conservatore, a cui sarà stato esibito il titolo, e le due note, riterrà una delle medesime, e ne inserirà il tenore nel suo registro, rimettendo al presentatore il titolo, e l'altra nota, appiè della quale attesterà di avere eseguita la iscrizione.

§. 156.

Il creditore, che ha fatta l'iscrizione, ed i suoi successori, o cessionarj per atto pubblico potranno far cangiare sul registro delle ipoteche il domicilio eletto con obbligo di eleggerne un altro nello stesso circondario.

GIUS COSTITUENDO

§. 94. (*)

Non sarà valida la iscrizione che per la somma espressa nella nota, ancorchè dall'atto costitutivo del debito risultasse che la somma dovuta è maggiore della espressa.

« Circa le iscrizioni di vitali-
« zio, o di altre annue prestazio-
« ni indipendenti da restituzione
« del capitale, la sola iscrizione
« della rendita, o prestazione an-
« nuale la rende valida fino che
« vive il vitaliziato, o dura l'ob-
« bligo della prestazione, ferma
« però sempre la rinnovazione
« decennale. Se poi il vitalizia-
« to, o il creditore della pre-
« stazione iscrive per l'ammon-
« tare di un determinato numero
« di anni, allora la iscrizione ha
« effetto solo per i medesimi. »

§. 95.

Lo stesso.

§. 96. (*)

Il conservatore, a cui sarà stato esibito il titolo, *e la nota, osserverà se questa contiene tutte le indicazioni volute dalli* §§. 84. e 85. *che si troveranno additate in un suo bollato registro stampato in due parti conformi da servire una per originale, e l'altra per copia. E mancandone qualcuno ne avvertirà il presentatore, onde riformi la nota. Dopo di che ritenendo la medesima, ne trascriverà il tenore in ambedue le parti del suo registro, nella seconda delle quali attesterà di aver eseguita la iscrizione, rimettendola insieme col titolo al presentatore.*

§. 97.

Lo stesso.

(*) XXII. *Declaratorio* - num. 369. *a. d.* e *h.* in fine, appendice.
(**) XLVII. *Riformato* - pag. 249. tomo I., num. 324, *bis a.* appendice.

GIUS COSTITUITO

§. 157.

L' atto pubblico della cessione del credito, e della ipoteca iscritta sia che riguardi la intera somma, od una parte di essa, attribuisce diritto al cessionario di chiedere che la iscrizione venga trasferita in suo favore per la quantità della somma ceduta.

Sarà tenuto il conservatore sulla semplice domanda del cessionario che dovrà esibirgli l' atto pubblico di eseguire il trasferimento, mediante annotazione nel registro, ov' è iscritta la ipoteca. L' atto della cessione sarà restituito al presentatore col certificato dell' eseguito annotamento.

§. 158.

Sarà eseguito il trasferimento, abbenchè nell' atto pubblico di cessione non sia intervenuto il debitore. Il cessionario si reputerà surrogato al cedente in ordine al capitale iscritto, ed all' annuo frutto indicato nella iscrizione con la sola anteriorità risultante dalla medesima. Non compete la stessa anteriorità pe' nuovi patti, che si fossero convenuti fra il cedente e il debitore, e neppure per l' aumento dell' annuo frutto, che si fosse fra loro stipolato oltre il saggio stabilito nel contratto primitivo: questi patti, e questo aumento daranno luogo a particolari iscrizioni, che produrranno effetto soltanto dalla loro data.

GIUS COSTITUENDO

§. 98. (*)

L' atto pubblico, *ovvero privato a norma del* §. 67. della cessione del credito e della ipoteca iscritta sia che riguardi la intiera somma, od una parte di essa attribuisce diritto al cessionario di chiedere che la iscrizione venga trasferita in suo favore per la quantità della somma ceduta.

« L' atto di cambio dei gradi « ipotecarj fra li anteriori, e po- « steriori iscritti creditori attri- « buisce loro il diritto di chiede- « re, che se ne faccia annotazione « per la entrante quantità nelle « respettive iscrizioni. Diversa- « mente non avrà effetto presso « i terzi, che sopravvenissero con « iscrizioni, o subingressi nelle « medesime. »

Sarà tenuto il conservatore sulla semplice domanda del cessionario, che dovrà esibirgli l' atto pubblico di eseguire il trasferimento, mediante annotazione nel registro, ov' è iscritta l' ipoteca. L' atto della cessione sarà restituito al presentatore col certificato dell' eseguito annotamento. « Altrettanto il conservatore eseguirà « per quelli, che hanno cambiati « li gradi. »

§. 99. (**)

Sarà eseguito il trasferimento « della iscrizione, o l' annotazio- « ne nella medesima del cam- « bio dei gradi » abbenchè nell' atto pubblico di cessione, o di « cambio » non sia intervenuto il debitore. Il cessionario si reputerà surrogato al cedente in ordine al capitale iscritto, ed all' annuo frutto indicato nella iscrizione con la sola anteriorità risultante dalla medesima. Non compete la stessa anteriorità pe' nuovi patti, che si fossero convenuti fra il cedente, e il debitore, e neppure per l' aumento dell' annuo frutto, che si fosse fra loro stipolato oltre il saggio stabilito nel contratto primitivo: questi patti, e questo aumento daranno luogo a partico-

(*) XXIII. *Declaratorio* - num. 218. *a.* e seg. appendice.
(**) XXIV. *Declaratorio* - num. 218. *a.* e seg. appendice.

lari iscrizioni, che produrranno effetto soltanto dalla loro data.

« Coloro, che hanno fatto cambio « dei gradi si reputeranno surro- « gati unicamente nelle respettive « anteriorità, e posteriorità cam- « biate per il solo effetto di prela- « zione nell' atto del pagamento « del credito, e suoi accessorj. »

§. 159.

Le spese della iscrizione sono a carico dei debitori, quando non vi sia patto in contrario. Quelle però, che riguardano la iscrizione delle ipoteche legali sopra i beni del tutori, curatori, o altri amministratori sono a carico del patrimonio amministrato. In qualunque caso, si dovranno anticipare dall'iscrivente nell'atto dell' iscrizione, salvo il dritto di ripeterle contro chi, se, e come avrà luogo.

§. 100. (*)

Le spese della iscrizione sono a carico dei debitori, quando non vi sia patto in contrario. Quelle però, che riguardano la iscrizione delle ipoteche legali sopra i beni dei tutori, curatori, o altri amministratori sono a carico del patrimonio amministrato. In qualunque caso si dovranno anticipare dall' iscrivente nell'atto dell'iscrizione, salvo il dritto di ripeterle contro chi, se, e come avrà luogo.

Nondimeno li creditori poveri aventi ipoteche legali, e le persone povere, che sono per esse obbligate ad iscrivere, come pure le altre persone a ciò facoltizzate dai §§. 78., *e* 79. *potranno far uso di carta libera, e andar esenti dall' anticipazione. Il conservatore avrà dritto di richiedere il pagamento di tutto ai rispettivi debitori come al futuro* §. 118, *ed anche a quei creditori non poveri, per i quali si fosse iscritto dalle suddette persone facoltizzate.*

Capitolo VI. - Delle rinnovazioni

§. 160.

L' effetto delle iscrizioni ipotecarie durerà per lo spazio di tempo, che viene determinato dai paragrafi seguenti.

§. 101.

Lo stesso.

§. 161.

Le iscrizioni delle ipoteche le-

§. 102. (**)

Le iscrizioni, e « rinnovazioni »

(*) XLVIII. *Riformato* - num. 378. *b.*, appendice.

(**) XIII. In parte *Riformato*, e in parte *Declaratorio* - num. 381. *a.*, e seg. appendice.

Nota - Al sudd. num. 381. *a.* fu opinata l' ampliazione del termine di tre mesi a sei, ma riflettendo sempre più alli motivi della suddetta ampliazione, si è creduto di qui estendere l'ampliazione fino ad un anno per le iscrizioni sì delle doti, che delle tutele.

galli accordate alle donne dal §. 117. num. 1. produrranno effetto fino alla consegna, o rinvestimento della dote loro dovuta. Quelle, che si accordano alle mogli dal suddetto §. 117. num. 2. produrranno effetto durante la loro vita, e tre mesi dopo la morte.

Quelle, che si accordano dallo stesso paragrafo num. 3. ai pupilli, ai minori, e agl' interdetti produrranno effetto durante la tutela, o cura, e sei mesi dopo che sarà cessata.

§. 162.

Le iscrizioni di tutte le ipoteche siano legali, siano giudiziarie, siano convenzionali in favore dell' erario pubblico, e delle persone, o corpi morali designati nel §. 117. num. 4. e 5., e nel §. 118. produrranno effetto fintanto che ne venga eseguito il cancellamento.

§. 163.

Li conservatori delle ipoteche dovranno trasportare per ufficio le iscrizioni contemplate dai §§. 161. e 162. nei registri di ciascun decennio posteriore alle medesime entro il termine dei tre mesi successivi.

delle ipoteche legali accordate alle donne dal §. 58. num. 1. produrranno effetto fino alla « data della nuova iscrizione di » consegna, o rinvestimento della dote loro dovuta. Quelle, che si accordano alle mogli dal suddetto §. 58. n. 2. produrranno effetto durante la loro vita, e *un anno* dopo la morte.

Quelle, che si accordano dallo stesso paragrafo num. 3. ai pupilli, ai minori, e agl' interdetti produrranno effetto durante la tutela, e cura, e *parimenti un anno* dopo che sarà cessata.

§. 103. (*)

Le iscrizioni di tutte le ipoteche siano legali, siano giudiziarie, siano convenzionali in favore dell' erario pubblico, e delle persone, o corpi morali designati nel §. 58. num. 5. e nel §. 59. produrranno effetto fintanto che non ne venga eseguito il cancellamento « salvo che ne sia pre« scritto il titolo a norma del gius « canonico e civile » e *salvo quanto viene disposto nell' appresso paragrafo.*

§. 104. (**)

Li conservatori delle ipoteche dovranno trasportare per ufficio le iscrizioni contemplate dai §§. 102. e 103. nei registri di ciascun decennio posteriore alle medesime entro il termine dei tre mesi successivi.

Dopo tre rinnovazioni di decennii ad eccezione delle ipoteche riguardanti crediti, ed obblighi perpetui faranno entro tre mesi dalla scadenza della rinnovazione estragiudizialmente avvisare le parti interessate, che sta in loro facoltà, e a loro diligenza di potere se, e come di ragione rinnovare, o no, la iscrizione nel perentorio termine di tre mesi dalla data dell' avviso, altrimenti resterà perenta, e la rinnovazione, che ne facessero dipoi si ri-

(*) XIV. In parte *Declaratorio*, e in parte *Riformato* - pag. 6. tomo secondo, e num. 384. *a.*, appendice.

(**) XLIX. *Riformato* - pag. 6. tomo secondo num. 386. *a.* e seg. e 413. *a.* appendice.

terrà come iscrizione nuova a tenore del futuro §. 116.

Il trasporto consiste nella copia testuale delle iscrizioni com' esistono nel registro del decennio precedente. La mancanza del trasporto non fa perimere le iscrizioni. I conservatori soggiaceranno ad una multa non minore di scudi due per ogni iscrizione non trasportata, ed alla emenda dei danni, ed interessi verso le parti, qualora omettano d' indicarne alcuna nei loro certificati.

Il trasporto consiste nella copia testuale delle iscrizioni com' esistono nel registro del decennio precedente. La mancanza del trasporto non fa perimere le iscrizioni. I conservatori soggiaceranno ad una multa non minore di scudi due per ogni iscrizione non trasportata, ed alla emenda dei danni, ed interessi verso le parti, qualora omettano d' indicarne alcuna nei loro certificati, *e così se trascurassero a tempo debito l' avviso di cui sopra.*

§. 164.

Gli eredi delle donne, i pupilli, i minori fatti maggiori, e gl' interdetti restituiti alla libera amministrazione dei propri beni dovranno rinnovare in proprio nome la iscrizione: i primi per conservare la ipoteca generale per le doti, e per i patti convenuti nel contratto di matrimonio: i secondi per conservare egualmente la ipoteca generale pel credito, che risulterà dal rendiconto.

Saranno quindi tenuti alle rinnovazioni successive, come viene prescritto agli altri creditori ipotecarj.

§. 105. (*)

Gli eredi delle donne, e li cessionarj delle donne, i pupilli, i minori fatti maggiori, e gl' interdetti restituiti alla libera amministrazione dei propri beni dovranno rinnovare in proprio nome la iscrizione « o rinnovazione nei « termini utili, di cui nel §. 102. » i primi per conservare la ipoteca per le doti, e per i patti convenuti nel contratto di matrimonio: i secondi per conservare egualmente la ipoteca per il credito, che risulterà dal rendiconto.

« Non rinnovandosi da essi in « detti termini, e in loro nome « la originale iscrizione, o la rin- « novazione fattane di ufficio dal « conservatore, ogni rinnovazio- « ne, che ne facessero eglino po- « steriormente, benchè prima della « scadenza decennale, si riterrà « come iscrizione nuova a forma « del futuro §. 116 »

Il resto lo stesso.

§. 165.

Le altre iscrizioni delle ipoteche di qualunque specie cesseranno di avere effetto se allo spirare di ciascun decennio non saranno rinnovate a richiesta dei rispettivi creditori.

§. 106. (**)

Le altre iscrizioni delle ipoteche di qualunque specie cesseranno di avere effetto se allo spirare di ciascun decennio, o *della proroga di cui nel seguente paragrafo* non saranno rinnovate a richiesta dei respettivi creditori.

(*) XXV. *Declaratorio* - num. 388. *a.* e seg. appendice.
(**) XV. In parte *Riformato*, e in parte *Declaratorio* - pag. 11. e 71. tomo secondo, num. 389. *a.* e seg. 392. *a.*, appendice.

« Cesserà però in questi tale
« obbligo quando ha avuto luogo
« la vendita giudiziale dei beni,
« e n'è stato depositato il prez-
« zo, ovvero ha avuto luogo una
« equipollenza autorizzata dal tri-
« bunale, come al §. 1329.

§. 107. (*)

Li conservatori non più tardi delle prime quindicine di Gennaro, Aprile, Luglio, e Ottobre di ciascun anno formeranno un elenco delle sole iscrizioni contemplate nella prima parte del precedente paragrafo, che non fossero state rinnovate nè allo spirare del decennio scaduto, nè nel trimestre anteriore ad ognuna delle suddette quindicine, qual elenco in complessivo faranno affiggere alla porta di strada del loro ufficio, e separatamente per ogni comune lo trasmetteranno al di lei Capo, onde lo faccia affiggere alla porta del palazzo comunale, avvertendo li creditori a rinnovare le suddette iscrizioni prima che spirino li altri residuali due mesi, e mezzo, quali decorsi, saranno immediatamente perente.

Li creditori, li quali rinnoveranno le iscrizioni entro il tempo che dalla scadenza del decennio può decorrere alla pubblicazione dell'elenco, come pure nel tempo ulteriore ivi prefisso, ne conserveranno il grado primitivo, ma in quanto al nuovo decennio questo si computerà non dal giorno della rinnovazione eseguita nella proroga, ma sibbene da quello in cui sarebbe scaduto, a tenore della prima iscrizione. Inoltre saranno tenuti del proprio al duplo del salario a favore del conservatore. La ommissione di qualche iscrizione nell'elenco non priva il creditore di poterla rinnovare entro il tempo computabile come sopra. Li conservatori soggiaceranno oltre i danni, e interessi ad una multa non minore di scudi due per ciascuna ommissione.

(*) IV. *Nuovo* - num. 389. *d.* appendice.

§. 166.

I cessionari, e gli eredi dei creditori dovranno far eseguire in proprio nome le rinnovazioni, indicando però il nome del cedente, o del loro autore.

§. 108. (*)

I cessionari, e gli eredi dei creditori dovranno far eseguire in proprio nome le rinnovazioni, indicando però il nome del cedente, o del loro autore.

« Quelli, che si sono cambiati « li gradi ipotecarj, le dovranno « far eseguire coi nomi delle loro « originarie iscrizioni, menzio- « nandovi il fatto annotamento « del cambio. »

§. 167.

Le rinnovazioni si potranno eseguire contro i medesimi debitori, che furono enunciati nella prima iscrizione, abbenchè nel tempo intermedio siano defonti, quante volte gli eredi, o i successori dei medesimi non abbiano denunciato ai creditori iscritti l'avvenuto cambiamento: in questo caso saranno eseguite col nome degli uni e degli altri. Tale disposizione non ha luogo in ordine ai trasporti, di cui nel §. 163.

§. 109.

Lo stesso, meno la diversa citazione del paragrafo.

§. 168.

Rimarranno compresi nell'iscrizioni rinnovate anche i beni trasferiti nei terzi possessori, benchè i terzi non siano nominati nella rinnovazione.

Se l'atto di vendita, o alienazione è trascritto nei registri ipotecarj, e la trascrizione è denunciata ai creditori iscritti, come sarà disposto nel capitolo seguente, dovrà eseguirsi la rinnovazione, nominando in essa il debitore originario, ed il terzo possessore.

§. 110.

Lo stesso.

§. 169.

Le iscrizioni saranno rinnovate com' esistono al termine del decennio: se in parte vennero cancellate, si rinnoveranno per la parte ancora vigente.

In ogni caso è in facoltà del creditore di ridurre, o diminuire nell'atto di rinnovazione la quantità del credito, per la quale intende di conservare la ipoteca.

§. 111.

Lo stesso.

§. 170.

Le iscrizioni che si fanno per

§. 112. (**)

Le iscrizioni, che si fanno per

(*) XXVI. *Declaratorio* - num. 218. c. in fine.
(**) L. *Riformato* - Analogia con gli atti da trascriversi.

ufficio dai conservatori nel trascrivere gli atti di vendita, o di alienazione dovranno rinnovarsi dalle parti che vi hanno interesse, salvo il disposto nel §. 163.

ufficio dai conservatori nel trascrivere *gli atti traslativi, o dichiarativi di proprietà, che saranno enunciati al* §. 126. dovranno salvo il disposto nel §. 104. rinnovarsi dalle parti, che vi hanno interesse, *uniformandosi al prescritto nei* §§. 106. *e* 107.

§. 171.

Le iscrizioni delle ipoteche per cautela dell' evizione non potranno essere ulteriormente rinnovate dopo scorso il periodo di tre decennii, sempre che durante questo tempo niun creditore dell'alienante abbia rinnovate le iscrizioni sul fondo, o fondi venduti.

§. 113.

Lo stesso.

§. 172.

Per ottenere la rinnovazione dovrà il creditore presentare o far presentare al conservatore la nota della iscrizione da rinnovarsi, che gli fu rimessa dal medesimo a forma del §. 155., e vi unirà due altre note contenenti le stesse indicazioni che si richiedono dal §. 142., dichiarando in fine di esse, che intende confermare, e rinnovare la originaria iscrizione.

Quando la prima nota non esistesse più nelle mani dell' iscrivente, dovrà il conservatore verificare nel suo registro la prima iscrizione, di cui nelle note suddette si enuncierà sempre la data. Una delle due note si riterrà dal conservatore per inserirne il tenore nel suo registro: l'altra sarà rimessa all' iscrivente con l' annotazione appiè di essa, che la iscrizione venne rinnovata; sarà inoltre restituita allo stesso iscrivente la nota della prima iscrizione, se l' avrà presentata.

§. 114. (*)

Per ottenere la rinnovazione dovrà il creditore presentare o far presentare al conservatore *quella stessa copia conforme d' iscrizione, che gli fu rimessa* dal medesimo a forma del § 96., e vi unirà *un' altra* nota contenente le stesse indicazioni, che si richiedono dal §. 84., dichiarando in fine di essa, che intende confermare, e rinnovare la originaria iscrizione.

Quando *la prima copia conforme* non esistesse più nelle mani dell' iscrivente, dovrà il conservatore verificare nel suo registro la prima iscrizione, di cui *nella nota suddetta* si enuncierà sempre la data. *Quest' ultima* si riterrà dal conservatore per inserirne *come al detto* §. 96. il tenore in ambedue le parti del suo registro, di cui una sarà rimessa all' iscrivente con l' annotazione appiè di essa, che la iscrizione venne rinnovata; sarà inoltre restituita allo istesso iscrivente la *copia conforme* della prima iscrizione, se l' avrà presentata.

§. 173.

Potrà il creditore nella rinnovazione aggiungere ciò che venne omesso nella prima nota, e rettificarne gli errori: se le omissioni fossero sostanziali a forma del §. 151., e se le aggiunte con-

§. 115. (**)

Potrà il creditore nella rinnovazione aggiungere ciò che venne omesso nella prima nota, e rettificarne gli errori: se le omissioni fossero *pregiudizievoli a forma* del §. 92., e se le aggiunte

(*) LI. *Riformato* - pag. 249. tomo primo, 324. *bis a,* appendice.
(**) LII. *Riformato* - Conseguenza degli anteriori paragrafi.

GIUS COSTITUITO

tengono aumento di somma, la rinnovazione nel primo caso si riterrà come nuova iscrizione, e nel secondo come iscrizione supplementaria da aver effetto nell' uno, e nell' altro caso dalla sua data.

§. 174.

Si riterrà egualmente come iscrizione nuova da avere effetto dalla sua data, la rinnovazione eseguita dopo scorso il decennio.

§. 175.

Le iscrizioni potranno rinnovarsi anche a nome dei cessionarj, che non abbiano ottenuto il trasferimento con le norme stabilite dal §. 157.

In questo caso però saranno astretti i cessionarj ad esibire il titolo, da cui risulta la cessione.

§. 176.

Si osserverà in quanto alle spese della rinnovazione ciò che venne prescritto dal §. 159. in ordine alle spese della iscrizione. Le tasse ed i salari per li trasporti ordinati dal §. 163. non dovranno anticiparsi dai creditori: è accordato il dritto ai conservatori delle ipoteche di chiederne il pagamento ai respettivi debitori, e di costringerli ad eseguirlo coi privilegj fiscali.

§. 177.

Saranno nulle, e di niun valore le rinnovazioni, quando non vengano eseguite nei modi e nelle forme ordinate nel presente capitolo.

GIUS COSTITUENDO

contengono aumento di somma, la rinnovazione nel primo caso si riterrà come nuova iscrizione, *salvo sempre al creditore di poter giovarsi del disposto dal detto paragrafo*, e nel secondo come iscrizione supplementaria da aver effetto nell' uno, e nell' altro caso dalla sua data.

§. 116. (*)

Si riterrà egualmente come iscrizione nuova da avere effetto dalla sua data la rinnovazione eseguita, dopo scorso il decennio, *e l' ulteriore termine del* §. 106.

§. 117. (**)

Le iscrizioni « dovranno in con« formità del §. 108 » rinuovarsi « in proprio nome anche da quei « cessionarj, che avendo creduto « giovarsi della iscrizione, o rin« novazione esistente prima della « stipolata cessione non abbiano « ottenuto il trasferimento con le « norme stabilite dai §§. 98. e 99. »

In questo caso però saranno astretti li cessionarj ad esibire siccome ivi resta prescritto il titolo, da cui risulta la cessione.

§. 118. (***)

Si osserverà in quanto alle spese della rinnovazione ciò che venne prescritto dal §. 101. in ordine alle spese della iscrizione, *non che dal* §. 106. *in ordine alle spese delle rinnovazioni eseguite nel semestre di tolleranza*. Le tasse ed i salari per i trasporti ordinati dal §. 104. non dovranno anticiparsi dai creditori: è accordato il dritto ai conservatori delle ipoteche di chiederne il pagamento ai respettivi debitori, e di costringerli ad eseguirlo coi privilegj fiscali.

§. 119.

Lo stesso.

(*) LIII. *Riformato* - Conseguenza degli anteriori paragrafi.
(**) XXVII. *Declaratorio* - num 412. *a.* appendice.
(***) LIV. *Riformato* - Conseguenza degli anteriori paragrafi, e num. 412. *a.* appendice per il mantenimento del disposto sì in fine del vigente §. 176. che in fine del dicontro riformato §. 118.

Capitolo VII. - Dell' ordine fra le ipoteche

GIUS COSTITUITO

§. 178.

I creditori, che hanno ipoteca legalmente iscritta, saranno collocati, e pagati secondo l'ordine delle iscrizioni.

GIUS COSTITUENDO

§. 120. (*)

I creditori, che hanno ipoteca legalmente iscritta, saranno « salvo il disposto per i privilegj nel « §. 41. » collocati secondo l'ordine delle iscrizioni, *e secondo il medesimo pagati i crediti scaduti, o scadibili dentro un biennio dalla data della sentenza di vendita degl' immobili loro sottoposti.* (**)

Per il pagamento poi dei crediti scadibili al di là di un biennio, o eventuali, ovvero condizionali, e per la sicurezza dei perpetui, o di ogni rendita annuale avrà luogo per qualsiasi acquirente il disposto dai futuri §§. 149. *e* 151. *Il tribunale quando nel giudizio graduatorio ravvisi tali crediti in ordine utile di collocamento, emanerà li provvedimenti opportuni per conciliare le ragioni, e le sicurezze di tutti gl' interessati, in specie delle donne, minori, interdetti, e corpi morali, oltre alle cautele solite per questi nella esigenza di qualunque credito.*

GIUS COSTITUITO

§. 179

Le ipoteche iscritte in un medesimo giorno attribuiscono ai creditori un eguale grado senza veruna differenza fra le iscrizioni fatte in un' ora, e quelle fatte in un'altra, abbenchè la medesima si fosse indicata dal conservatore.

GIUS COSTITUENDO

§. 121. (***)

Li privilegj ed ipoteche iscritte in un medesimo giorno attribuiscono al creditori *il diritto di restar graduati dal giorno della nascita certa del loro titolo a tenore del gius comune. Che se li titoli ancora avessero la na-*

(*) XVI. In parte *Declaratorio*, e in parte *Riformato*, pag. 38. e 57. tomo secondo, e num. 442. *bis a.*, appendice.

Nota - Nel presente paragrafo 120. si è creduto dichiarare che per i privilegj non può attendersi l'ordine delle iscrizioni. E la ragione si è, che li privilegj immobiliari quando sono iscritti in termine utile, rimontano all' epoca della loro nascita, e le iscrizioni intermediarie delle ipoteche giusta il §. 100. del vigente Gius Costituito, e 41. del Costituendo non sono efficaci in loro pregiudizio.

(**) *Nota* - Al num. 412. *a.* appendice non si è fissata l'epoca da quando deve computarsi il biennio dei crediti scadibili entro il medesimo. E però quì si è creduto fissarla dalla data della sentenza di vendita, come quella che converte la cosa ipotecata nel prezzo.

(***) LV. *Riformato* - num. 446. *a.* appendice.

scita certa in un istesso giorno, le relative iscrizioni di cui sopra avranno un eguale grado senza veruna differenza fra quelle fatte in un'ora, e quelle fatte in un'altra, abbenchè la medesima si fosse indicata dal conservatore.

§. 180.

Tutt'i creditori, che si trovano nel medesimo grado, saranno pagati per contributo.

§. 122.

Lo stesso.

§. 181.

Il creditore, che ha iscritta la ipoteca per un capitale, che produce annuo frutto, se nella iscrizione avrà enunciata la quantità di esso, ha dritto di essere collocato rispetto ai frutti di tre anni, compreso quello che decorre all'epoca dell'iscrizione, nello stesso grado che viene attribuito al capitale.

La iscrizione della ipoteca fatta per il capitale conserva pure la ipoteca per i frutti del suddetto triennio.

Per gli altri frutti non pagati nelle scadenze respettive dovranno farsi iscrizioni particolari, che avranno effetto dalla loro data.

§. 123. (*)

Il creditore « sì privilegiato, « che ipotecario » il quale ha iscritto « il privilegio » o ipoteca per un capitale, che produce annuo frutto, se nella iscrizione avrà enunciata la quantità di esso, ha dritto di essere collocato rispetto ai frutti di tre anni, compreso quello che decorre all'epoca della iscrizione, nello stesso grado che viene attribuito al capitale.

La iscrizione dell'ipoteca fatta per il capitale conserva pure la ipoteca per i frutti del suddetto triennio. « Il vitaliziato, il cen- « sualista, ed eziandio il credi- « tore di qualsisia annua presta- « zione indipendente da capitale, « ma iscritta come al §. 94. avrà « lo stesso diritto, e così il Di- « rettario per li canoni, ed ob- « bligazioni enfiteutiche di un « triennio, sebbene senza iscri- « zione, giusta li §§. 24. num. 2., « e 35. »

Per gli altri frutti « e tutt'altro « di cui sopra, non pagato e non « adempito nelle scadenze respet- « tive oltre un triennio per qual- « sisia titolo anche di vendita, « censo, e suo rimedio associato- « rio, non che per i canoni, ed « obbligazioni dell'enfiteuta sca- « dute pure oltre un triennio, in « caso non si volesse procedere « dal Direttario alla devoluzione, « dovranno farsi particolari iscri- « zioni, che avranno effetto dalla « loro data. »

« Se le scadenze avvenissero « dopo che il prezzo è succeduto

(*) XXVIII. *Declaratorio* - pag. 62. e 238. tomo primo, 66. e seg. tomo secondo, num. 88. *bis. a.* 454. *b.* 458. *a.*, appendice.

« all'immobile, allora a termini « di quanto si è stabilito per la « sorte al §. 106. non vi sarà ob- « bligo di tali particolari iscri- « zioni .»

§. 182.

Ha inoltre diritto il creditore di esser collocato nell'istesso grado del credito principale quanto alle spese della iscrizione, ed a quelle fatte per procurarsi i documenti necessarj a comprovare il suo credito, per la loro produzione, e per ottenere quando occorre la sentenza di condanna.

§. 124. (*)

Ha inoltre diritto il creditore di esser collocato nell'istesso grado del credito principale quanto alle spese della iscrizione, ed a quelle fatte per procurarsi i documenti necessarj a comprovare il suo credito, per la loro produzione, e per ottenere quando occorre la sentenza di condanna *fino però all'ammontare, che compresi i frutti resta stabilito nel* §. 49. *Per il di più dovrà farsene iscrizione separata da avere effetto come nel paragrafo precedente.*

Capitolo VIII. - Della trascrizione

§. 183.

Gli atti di vendita, o di alienazione dei beni capaci d'ipoteca, comprese pure le donazioni tra vivi saranno resi pubblici col mezzo della trascrizione.

§. 125. (**)

Gli atti di vendita, o di alienazione dei beni capaci d'ipoteca, comprese pure le donazioni tra vivi, e *gli atti dichiarativi di dritti immobiliari saranno resi pubblici col mezzo della trascrizione, e così gli atti di ultima volontà per li soli legati d'immobili del testatore. Lo stesso sarà delle sentenze passate in regiudicate portanti trasmissione, o variazione di proprietà o di diritti come sopra; non che degli affitti eccedenti un novennio di durata, ovvero tre anni di pagamento anticipato, e delle anticresi permesse dal gius Canonico pure eccedenti tre anni. In difetto avrà luogo per gli affitti, ed anticresi dirimpetto a tutt' i terzi iscritti posteriormente la riduzione dal giorno della data certa, o certa rinnovazione degli affitti ad un novennio, e delle lo-*

(*) LVI. *Riformato* - pag. 72. e 73. tomo secondo, e num. 460. *a.*, e seg. appendice.

(**) LVII. *Riformato* - pag. 92. tomo primo, pag. 75. 79. e 112. tomo secondo, num. 168. *a.*, e seg. 270 *a*, 462. *a.* e seg., 543 *a.* appendice.

ro anticipate, non che delle anticresi ad un triennio, compreso il corrente. Nel caso poi che l' immobile si ponga all' asta, e vi sia qualche anteriore iscritto creditore, allora non ostante la seguita trascrizione la riduzione degli affitti sarà ad un triennio, e delle loro anticipate, non che delle anticresi all' anno corrente.

§. 126. (*)

Non è di ostacolo giusta il disposto nelli §§. 13. e 51. alla trascrizione delle proprietà, e diritti come sopra la decozione degli alienanti, o degli acquirenti, quando la nascita dei relativi titoli sia accaduta con data certa avanti li dieci giorni della decozione.

In ogni domanda diretta a far pronunciare la rivendicazione di una proprietà immobiliare, l' annullamento, o la revoca di dritti trascrivibili, o trascritti sarà osservato il disposto nel §. 61.

§. 184.

La trascrizione consiste nella copia intera degli atti, che deve farsi in un particolare registro dal conservatore delle ipoteche, nel di cui circondario esistono i beni alienati.

Se i beni esistono in diversi circondarj, la trascrizione si farà nel primo ufficio: negli altri uffici si farà sul registro una semplice annotazione dell' atto già trascritto, indicando la data, e la qualità di esso, i nomi delle parti e del notajo, i beni, ch' esistono nel circondario, l'epoca, e l'uffizio, in cui si fece la trascrizione.

§. 127. (**)

La trascrizione consiste nella copia intera degli atti, che deve farsi in un particolare registro dal conservatore delle ipoteche, nel di cui circondario esistono i beni, *cui si riferiscono gli atti menzionati nel* §. 125.

Il resto come dicontro.

§. 185.

Verrà eseguita la trascrizione tan-

§. 128. (***)

Verrà eseguita la trascrizione tan-

(*) V. *Nuovo* - pag. 23. tomo I. pag. 84. tomo II. num. 36. *a.* e 195. *a.* e seg. appendice.

(**) LVIII. *Riformato* - Conseguenza degli anteriori paragrafi.

(***) LIX. *Riformato* - pag. 68. e 92. tomo primo, pag. 75. tomo secondo, num. 211. *a.* appendice, oltre che è conseguenza degli anteriori paragrafi.

Nota - Potendo in una compra-vendita concorrere le stesse ragioni che per un' ipoteca convenzionale, quindi è che si è creduto di qui ammetterla ad eguali condizioni.

to dei pubblici istromenti, quanto ancora delle scritture private, che abbiano data certa.

Se il pubblico istromento è fatto nello stato, basterà trascrivere il tenore di esso, esclusi i documenti che vi sono inseriti.

Se trattasi di privata scrittura, sarà essa trascritta intieramente col tenore delle inserzioni.

§. 186.

La trascrizione può essere fatta a richiesta dell' uno, o dell' altro contraente sulla semplice presentazione dell' atto pubblico, o della scrittura privata. L' atto pubblico sarà esibito al conservatore in copia autentica: potrà esibirsi egualmente in copia autentica la scrittura privata allorché l' originale sarà stato depositato con le sue inserzioni presso un pubblico notajo: in questo caso le inserzioni non saranno trascritte. L'atto sarà restituito al presentatore col certificato della eseguita trascrizione.

§. 187.

Quando con un medesimo atto si trasferisce la proprietà a di-

to dei pubblici istromenti, *sentenze passate in regiudicate, ed atti di ultima volontà per i legati d' immobili*, quanto ancora delle scritture private, che abbiano data certa, *e siano fatte nello stato.*

Se il pubblico istromento, *regiudicata*, o *atto di ultima volontà* sono fatti nello stato, basterà trascrivere, *in quanto all' istromento* il tenore di esso, esclusi i documenti, che vi sono inserti, *in quanto alla regiudicata la dispositiva dell' analoga sentenza*, *e in quanto all' atto di ultima volontà la particola risguardante il legato d' immobili.*

Se trattasi di privata scrittura, sarà essa trascritta intieramente col tenore delle inserzioni, *e così anche se si tratta di atti pubblici, che avessero avuto luogo nei paesi esteri sempre però quando vi sia la reciprocanza, o convenzione di cui nel* §. 54, *ovvero quando vi sia per li soli atti fra vivi l' autorizzazione del nunzio, o console Pontificio prescritta in detto paragrafo per le ipoteche convenzionali.*

§. 129. (*)

La trascrizione può essere fatta a richiesta *di qualunque parte interessata* sulla semplice presentazione dell' atto pubblico, o della scrittura privata.

Il resto come dicontro.

§. 130 (**)

Quando con un medesimo atto si trasferisce la proprietà a di-

(*) LX. *Riformato* - conseguenza del §. 125.
Nota - Oltre alli contraenti anche un terzo può avere interesse alla trascrizione.

(**) LXI. *Riformato* - Conseguenza degli anteriori paragrafi. Infatti ad una persona o per sentenza, o per legato può esser trasferito un immobile senza contratto.

verse persone, la trascrizione fatta da uno dei contraenti produce effetto a riguardo di tutte le parti.

§. 188.

Il conservatore delle ipoteche nel trascrivere l'atto di alienazione dovrà iscrivere per ufficio la ipoteca in favore dell'alienante pel totale, o pel residuo del prezzo, e per gli obblighi, e pesi assunti dall' acquirente, ed in favore di chiunque abbia sborsato denaro in pagamento del prezzo convenuto.

Tale iscrizione non avrà luogo se viene presentato al conservatore un altro atto pubblico, da cui risulti, che fu pagato il prezzo, e che gli obblighi, e pesi furono adempiti.

§. 189.

L'alienazione non produce effetto quanto ai terzi, fintanto che l' atto pubblico, o privato non è trascritto nei registri ipotecarj: la trascrizione dovrà inoltre essere denunciata ai creditori iscritti. La denuncia si farà mediante una intimazione a ciascun creditore nel domicilio eletto, o ritenuto come eletto dalla legge: conterrà i nomi, e cognomi delle parti, e del notajo, la data, e la qualità dell' atto, l' epoca, e l' ufficio in cui venne trascritto, il prezzo convenuto nel caso di vendita, o valutato dall' acquirente nel caso di donazione: sarà sottoscritta dal denunciante, e dal cursore, che attesterà di averla presentata.

verse persone, la trascrizione fatta *da una delle medesime* produce effetto a riguardo di tutte le parti.

§. 131. (*)

Il conservatore delle ipoteche nel trascrivere *gli atti, di cui nel* §. 125., dovrà iscrivere per ufficio la ipoteca in favore *di chiunque nelli medesimi risulta creditore* per il totale, o per il residuo del prezzo, e per gli obblighi e pesi assunti dall' acquirente, o*vvero imposti negli atti surriferiti al nuovo proprietario*, e in favore di chiunque abbia sborsato denaro in pagamento del prezzo convenuto, e *in soddisfazione degli obblighi assunti.*

Il resto come dicontro.

§. 132. (**)

Gli atti pubblici, e privati di cui nei §§. 125. *e* 128. non producono effetto, quanto ai terzi creditori o compratori *che avessero contrattato eziandio con scienza, ma senza frode, fintanto che non ne sarà eseguita* la trascrizione nei registri ipotecarj.

La medesima dovrà esser inoltre denunciata ai creditori iscritti, *ed eziandio ai privilegiati in tempo utile ad iscriversi, ovvero esenti dall' iscrizione, se vi è dubbio, che vi siano.* La denuncia si farà mediante un' intimazione a ciascun creditore nel domicilio eletto, o ritenuto come eletto dalla legge, *ed in quanto ai privilegiati suddetti, e agli esenti dall' iscrizione mediante l' affissione della medesima nei siti pubblici, ed inserzione nella gazzetta del luogo, o del luogo più vicino, richiamandovi il disposto nel* §. 35. *Essa* conterrà i nomi, e cognomi delle parti, non che del notajo

(*) LXII. *Riformato* - Conseguenza come sopra.

(**) XVII. In parte *Declaratorio*, e in parte *Riformato* - pag. 87. 95 e seg. 112. tomo secondo, num. 482. *a.* 482. e seg. 484. e seg. appendice.

o *cancelliere se vi sono intervenuti* (*), la data, e qualità dell'atto, l'epoca, e l'ufficio, in cui venne trascritto, il prezzo convenuto nel caso di vendita, o valutato dall'acquirente nel caso di donazione, o di *altro titolo*: sarà sottoscritta dal denunziante, e dal cursore, che attesterà di averla presentata, o affissa.

Il resto come dicontro.

L'originale della denuncia verrà esibito al conservatore, che dovrà farne annotamento sul registro in margine dell'atto trascritto, e restituirlo al denunziante, certificando appiè di esso di aver eseguito questa disposizione.

§. 190.

La trascrizione rende inefficaci l'ipoteche non iscritte precedentemente dai creditori dell'alienante sul fondo, o fondi alienati.

§. 133. (**)

La trascrizione rende inefficaci l'ipoteche non iscritte precedentemente dai creditori dell'alienante sul fondo, o fondi alienati, « salvo il disposto nel §. 38. in« torno alla non iscritta privile« giata ipoteca di un anteriore « alienante. »

Inoltre la denuncia della trascrizione, di cui nel paragrafo antecedente rende inefficaci anche li privilegj ivi menzionati quando secondo la loro causa li creditori non l'iscrivano nel residuale tempo utile, o non adempiano al disposto nel §. 35.

Se l'atto di alienazione non è trascritto, non potrà l'acquirente impugnare le iscrizioni, che venissero fatte su i medesimi fondi sia per titoli, o dritti anteriori, sia per titoli, o dritti posteriori allo stesso atto, salvo il di lui regresso contro l'alienante a termini di ragione.

« Se gli atti traslativi, o dichia« rativi, di cui nei §§. 125. e 128. « comprensivamente ai precedenti « non sono trascritti, non potrà « la parte da essi favorita impu« gnare le iscrizioni » e trascrizioni che sopravvenissero su i medesimi fondi sia per titoli, o dritti anteriori, sia per titoli, o dritti posteriori alli stessi atti « eccetto il caso di frode » e salvo il di lei regresso contro l'alienante, o chiunque altro a termini di ragione.

§. 191.

Le spese della trascrizione se

§. 134. (***)

Le spese della trascrizione se

(*) *Nota* - Nelle scritture private non intervenendovi nè notajo, nè cancelliere, era indicato di fare riguardo a loro una discretiva.

(**) XVIII. In parte *Declaratorio*, e in parte *Riformato* - pag. 173. tomo primo, pag. 100, e seg. tomo secondo, num. 493. *a*. e seg. appendice.

(***) LXIII. *Riformato* - Conseguenza degli anteriori paragrafi.

GIUS COSTITUITO	GIUS COSTITUENDO
non vi è patto in contrario sono a carico dell' acquirente, ma dovranno anticiparsi da quello, che la richiede.	non vi è patto in contrario sono a carico dell' acquirente *o nuovo possessore*, ma dovranno anticiparsi da quello, che la richiede.
Nel caso di più acquirenti la parte, a di cui richiesta si fa la trascrizione, potrà ripetere da ciascuno degli acquirenti quella quota di spese, che sarà proporzionata agli acquisti respettivi.	Nel caso di più acquirenti, o *nuovi possessori*, la parte, a di cui richiesta si fa la trascrizione, potrà ripetere da ciascuno *dei cointeressati* quella quota di spese, che sarà proporzionata agli acquisti respettivi.

Capitolo IX. - Effetti delle ipoteche contro i terzi possessori

§. 192.	§. 135. (*)
I fondi si trasferiscono con le ipoteche ad essi inerenti, e legalmente conservate a forma delle disposizioni contenute nei Capitoli V., e VI.	I fondi si trasferiscono con « i privilegi » ipoteche, e *dritti immobiliari ad essi inerenti*, e legalmente *tutti* conservati a forma delle disposizioni contenute nel Capitolo V. Sezione prima, e nei Capitoli V., VI., e VIII. Sezione seconda « come pure con li privilegi esenti da iscrizione o ancora in tempo utile ad iscriversi » *fermi a vantaggio dei terzi possessori gli effetti della denuncia, di cui alli* §§. 35., 37. *e* 153.
§. 193.	§. 136. (*)
I creditori potranno esercitare le loro azioni ipotecarie con le regole del dritto comune, e con le norme stabilite dalle leggi di procedura.	Li creditori potranno esercitare le loro azioni privilegiate, ed ipotecarie con le regole del dritto comune, e con le norme stabilite dalle leggi di procedura salvo nel caso di deperimento o deteriorazione dell' immobile il disposto in quanto ai terzi dai §§. 58. num. 1. e 141.
§. 194.	§. 137. (*)
Non è luogo all' interdetto Salviano: tuttavolta rimane conservato al creditore del censo il rimedio dell' associazione al fondo censito salve le azioni competenti	Non è luogo all' interdetto Salviano: tuttavolta rimane conservato al creditore del censo il rimedio dell' associazione al fondo censito « nei limiti, e forme pre-

(*) XIX. In parte *Riformato* e in parte *Declaratorio* - num. 168. *c.*, e seg. 462. *a.*, 503. *a.* e *b.*, appendice.

(**) XXIX. *Declaratorio* - pag, 167. tomo primo, num. 512. *a.* appendice.

(***) XXX. *Declaratorio* - Conseguenza degli anteriori paragrafi, e num. 514, *a.* e seg. appendice.

agli altri creditori, che avranno sul medesimo conservate le ipoteche.

§. 195.

Se presso il principale, o principali obbligati esistono altri beni soggetti alla ipoteca speciale o generale per lo stesso debito, competerà al terzo possessore il beneficio della escussione.

Tale beneficio non potrà negarglisi che nei seguenti casi:

1. Se egli è obbligato personalmente per il debito di cui si tratta.

2. Se i beni, che si posseggono dai principali obbligati sono sottoposti ad ipoteche anteriori che ne eccedano, o ne assorbiscano manifestamente il valore.

§. 196.

Qualora dopo escussi li suddetti beni, il creditore non fosse interamente soddisfatto, potrà riassumere l'azione ipotecaria pel residuo contro il terzo.

§. 197.

Potrà inoltre valersi il terzo possessore dell'eccezioni che competono all'alienante contro i creditori ipotecarj.

§. 198.

Il terzo, che in virtù dell'azione ipotecaria viene costretto a dimettere il possesso del fondo non è tenuto ad alcuna indennità per quelle deteriorazioni alle quali non ha data causa il dolo, o la colpa lata da lui commessa: nel medesimo caso egli non può chiedere il rimborso dei miglioramenti, che per il meno del valore di essi, avuta ragione dello speso e del miglioramento.

Se il miglioramento è naturale, od anche prodotto dall'industria, ma senza spesa del terzo possessore, non ha egli diritto a verun rimborso.

« scritte dal §. 123. » salve le azioni competenti agli altri creditori, che avranno sul medesimo conservate le ipoteche.

§. 138. (*)

Se presso il principale, o principali obbligati esistono altri beni soggetti « ad un iscritto privile« gio, o ipoteca speciale » per lo stesso debito, competerà al terzo possessore il beneficio dell'escussione, *e così nel caso, di cui al num.* 5. *del* §. 59.

Il resto come dicontro

§. 139.

Lo stesso.

§. 140. (**)

Potrà inoltre valersi il terzo possessore dell'eccezioni che competono « a colui, dal quale egli « ha avuto causa contro i credi« tori ipotecarj. »

§. 141.

Lo stesso.

(*) XX. In parte *Declaratorio,* e in parte *Riformato* - num. 515. *a.,* e 520. *d.* e seg. appendice.

(**) XXXI. *Declaratorio* - num. 526. *a.* appendice.

§. 199.

I frutti dell' immobile non saranno dovuti dal terzo possessore che dal giorno in cui fu posto in mala fede con atti giudiziali.

§. 142.

Lo stesso.

§. 200.

Se il terzo possessore anteriormente all' acquisto aveva dritti reali, o servitù attive sopra l' immobile acquistato, tali diritti, e tali servitù riviveranno nel caso preveduto dai §§. precedenti, senza che possa opporsi che si estinsero col mezzo della confusione.

§. 143.

Lo stesso.

§. 201.

Le iscrizioni dell' ipoteche fatte dal terzo possessore sul medesimo fondo prima dell' acquisto, e non cancellate posteriormente riprenderanno l' antico grado, abbenchè nel tempo intermedio allo spirare del decennio non si fossero rinnovate.

§. 144. (*)

Le iscrizioni dell' ipoteche fatte dal terzo possessore sul medesimo fondo prima dell' acquisto, e non cancellate posteriormente riprenderanno l' antico grado, abbenchè nel tempo intermedio allo spirare del decennio non si fossero rinnovate.

Altrettanto s' intenderà per quelle iscrizioni, il di cui importare fosse stato da lui soddisfatto ai respettivi creditori, nelle quali in mancqnza di uno stipolato subingresso convenzionale gli si accorda a tal uopo il subingresso legale.

§. 202.

I creditori particolari del terzo possessore, che avessero acquistata, ed iscritta la ipoteca sul fondo, o fondi compresi nell'alienazione potranno esercitarvi i loro diritti dopo quelli dei creditori dell' alienante.

§. 145.

Lo stesso.

§. 203.

La parte dispositiva della sentenza proferita contro il terzo possessore nell' azione ipotecaria, allorchè sarà in stato eseguibile, dovrà trascriversi per intiero nel suo registro dal conservatore delle ipoteche.

La trascrizione terrà luogo di formale pignoramento: dovrà essa denunciarsi ai creditori iscritti, e al terzo possessore nel modo indicato nel §. 189.

146. (**)

La parte dispositiva della sentenza proferita contro il terzo possessore nell' azione ipotecaria, allorchè sarà in stato eseguibile, dovrà trascriversi per intiero nel suo registro dal conservatore delle ipoteche.

La trascrizione terrà luogo di formale pignoramento: dovrà essa denunciarsi ai creditori iscritti, e al terzo possessore nel modo indicato nel §. 132.

(*) LXIV. *Riformato* - num. 545. *bis a.*, 554. *e.*, appendice.
(**) LXV. *Riformato* - pag. 138. e 139 tomo secondo, e num. 545. *a.*, appendice.

Seguita la espropriazione il residuo prezzo dopo la collocazione dei creditori privilegiati, ed ipotecarj iscritti sarà pagato al terzo possessore espropriato, e sarà imputato sulle di lui ragioni verso del suo autore.

Capitolo X. - Del modo di rendere libere le proprieta' dalle ipoteche

---

§. 204.

La legge accorda al terzo possessore la facoltà di esimersi dalle azioni ipotecarie, e liberare i beni da esso acquistati sia per vendita estragiudiziale, sia per mezzo di donazione, osservando le regole seguenti.

§. 147. (*)

La legge accorda al terzo possessore *oltre al disposto in suo favore nella fine del* §. 144. la facoltà di esimersi dalle azioni ipotecarie, e liberare i beni da esso acquistati sia per vendita estragiudiziale, sia per mezzo di donazione, *di regiudicata o di altro traslativo, o dichiarativo titolo di proprietà*, osservando le regole, *e i termini di cui negli appresso paragrafi, quali termini decorsi decaderà dalla facoltà suddetta.*

§. 205.

Dovrà egli in primo luogo far trascrivere l'atto di acquisto nei registri del conservatore, e denunziare la trascrizione ai creditori iscritti nella forma stabilita dal §. 189.

§. 148. (**)

Dovrà egli in primo luogo far trascrivere l'atto *traslativo, o dichiarativo* nei registri del conservatore, e denunciarne la trascrizione *entro un anno dalla di lei data* ai creditori iscritti, *ed eziandio agli altri menzionati nel* §. 132. *con le modalità ivi stabilite, accompagnando in quanto ai creditori iscritti la denuncia con la sommaria indicazione ancora di tutte l'esistenti iscrizioni, e loro ammontare. Se poi la trascrizione, e denuncia fossero state in conformità del detto* §. 132 *di già eseguite, allora l' indicazione suddetta potrà invece unirsi alle notifiche, di cui negli appresso* §§. 149. *e* 150.

§. 206.

Se il prezzo convenuto nel caso di vendita, o valutato dall'acquirente nel caso di donazione è

§. 149. (***)

Se il prezzo convenuto nel caso di vendita, o valutato dall' acquirente nelli casi, di cui nel §. 147.

(*) LXVI. *Riformato* - num. 551. *a.*, appendice.
(**) LXVII. *Riformato* - num. 541. *a.*, e 551. *a.* appendice.
(***) LXVIII. *Riformato* - pag. 143. tomo secondo, num. 547. *a.*, e seg. 551 *a.*, appendice.

Gius costituito

bastante a soddisfare i creditori iscritti, ne farà il deposito in una cassa pubblica e lo farà intimare all' alienanle, ed agli stessi creditori nel domicilio eletto, o ritenuto come tale dalla legge con citazione a comparire innanzi al tribunale, perchè venga ordinato il cancellamento delle iscrizioni.

L' originale dell'atto di deposito con l' estratto autentico dell' ipoteche iscritte sarà prodotto nella cancelleria del tribunale. Il tribunale nell' ordinare il cancellamento dichiarerà, che il prezzo depositato è succeduto alla cosa, e che in esso s' intendono trasferite le iscrizioni delle ipoteche.

Gius costituendo

è bastante a soddisfare i creditori iscritti, *e quei privilegiati, che dopo la denuncia potessero iscriversi in tempo utile, o adempissero il disposto nel* §. 35 *ne farà dentro due mesi decorribili dopo un anno dalla seguita trascrizione in quanto ai crediti scaduti o fra un biennio scadibili* il deposito in una cassa pubblica, e lo farà intimare *al suo autore,* ed agli stessi creditori iscritti nel domicilio eletto, o ritenuto come tale dalla legge con citazione a comparire innanzi al tribunale, perchè venga ordinato il cancellamento delle relative iscrizioni. *In quanto agli altri crediti da scadere oltre un biennio ed ai crediti vitaliziati e perpetui l' acquirente farà notificare ai relativi creditori la copia autentica di un atto, che sarà da lui sottoscritto nel registro di cancelleria, o da persona munita di speciale mandato col quale dichiari, e si obblighi ch'egli li soddisferà nei medesimi termini, e alle medesime condizioni, con cui sono stati costituiti, e lo farà intimare come sopra.*

§. 150. (*)

L' originale dell'atto di deposito con l' estratto autentico delle ipoteche, *e dei privilegi iscritti, o dei privilegi dedotti dopo la denuncia sarà ancor esso* prodotto nella cancelleria del tribunale. Il tribunale nell' ordinare il cancellamento o *totale* o *parziale* dichiarerà che il prezzo depositato è succeduto *totalmente* o *parzialmente* alla cosa, e che in esso s' intendono trasferiti *li privilegi iscritti, o dedotti, di cui nel paragrafo precedente, non che le relative ipoteche, rimanendo fermi li privilegi, ed ipoteche dei crediti per i quali venne fatta la dichiarazione ed obbligazione fino alla loro soddisfazione. In-*

(*) VI. *Nuovo* - Atteso che sebbene prosiegua ad essere una riforma dell' ora vigente §. 206., pure la di lei eccessiva lunghezza ha portato di dividerla in due paragrafi; del resto la riforma è appoggiata alle discussioni citate nel paragrafo anteriore.

Gius costituito

La sentenza sarà notificata all'alienante, ed ai creditori iscritti.

§. 207.

Quando il prezzo non sia bastante, il terzo possessore farà notificare ai creditori medesimi la copia autentica di un atto, che sarà da lui sottoscritto nel registro di cancelleria, o da persona munita di speciale mandato, col quale dichiari di esser pronto al pagamento della somma convenuta, o da esso valutata.

§. 208.

La intimazione dell'atto di deposito nel caso del §. 206., e la notifica della dichiarazione nel caso del §. 207. si potranno eseguire dal terzo possessore in ogni tempo finchè non sia promossa alcuna istanza dai creditori ipotecarj: dovranno farsi dentro un mese dalla domanda del creditore, se questa venne introdotta.

In ogni caso le intimazioni, e le notifiche fatte dall'acquirente

Gius costituendo

oltre il tribunale provvederà, se occorre, e secondo il suo prudente arbitrio a qualunque ulteriore sicurezza dei crediti perpetui, ed eventuali, non che dei vitalizi, e alle ragioni di tutti gl'interessati, in ispecie delle donne, minori, interdetti e corpi morali.

La sentenza sarà notificata all'alienante, ed alli *sopramenzionati* creditori.

§. 151. (*)

Quando il prezzo « dell'immobile « unitamente ai frutti compen- « sativi decorsi dal giorno della « denuncia della trascrizione » non sia bastante, il terzo possessore farà notificare ai creditori, di cui nel §. 148. la copia autentica di un atto che sarà da lui, o da persona munita di speciale mandato sottoscritto nel registro di cancelleria, col quale dichiari di esser pronto al pagamento *dei crediti scaduti, o scadibili fra un biennio, e di obbligarsi a soddisfare gli altri nei modi e termini indicati nei paragrafi precedenti fino alla concorrenza* della somma convenuta, o da esso valutata « non che dei frutti compensa- « tivi decorsi e decorrendi. » *Li crediti, che ne restassero scoperti saranno senza distinzione alcuna tosto dal debitore esigibili.*

§. 152. (**)

La intimazione dell'atto di deposito *nelli casi dei* §§. 149. *e* 150. non che la notifica della dichiarazione di cui ivi, e nel caso del §. 151. si dovranno eseguire dal terzo possessore *nel termine di un altro anno quando non sia* promossa alcuna istanza dai creditori ipotecarj: dovranno poi farsi dentro un mese dalla domanda del creditore, se questa venne introdotta.

In ogni caso le intimazioni, e le notifiche fatte dall'acquirente

(*) XX. *bis* in parte *Declaratorio*, e in parte *Riformato* - pag. 144. e seg. tomo secondo, non che conseguenza dell'anteriore paragrafo.

(**) LXIX. *Riformato* - pag. 161. tomo II.. num. 551. *a.* appendice.

GIUS COSTITUITO	GIUS COSTITUENDO
per liberare i fondi dalle ipoteche saranno inserite nei fogli pubblici, o gazzette del luogo, od in quelle del luogo il più vicino.	per liberare i fondi dalle ipoteche saranno inserite nei fogli pubblici, o gazzette del luogo, od in quelle del luogo il più vicino, *non che affisse nei siti soliti della comune, ove sono situati li fondi.*
§. 209.	§. 153. (*)
Nel termine di quaranta giorni dalla notifica della dichiarazione, di cui nel suddetto §. 207. potrà ciascuno dei creditori iscritti domandare che i beni si vendano al pubblico incanto, offrendo un decimo sopra il prezzo convenuto, o valutato dall'acquirente, e dando cauzione per il pagamento della intera somma.	Nel termine di quaranta giorni dalla notifica della dichiarazione, di cui nel suddetto §. 151. potrà ciascuno dei creditori *o* iscritti, *o che hanno adempito il disposto dal* §. 35., *come pure ciascun fidejussore del debitore, e in loro non curanza ciascun chirografario* domandare che i beni si vendano al pubblico incanto, offrendo un decimo sopra il prezzo convenuto o valutato dall'acquirente, e dando cauzione per il pagamento della somma nei modi e termini espressi in detto §. 151.
La offerta, e la cauzione risulteranno da un atto sottoscritto dal creditore, o da persona munita di speciale mandato nel registro della cancelleria: quest'atto dovrà intimarsi all'alienante, al terzo possessore, ed ai creditori iscritti con citazione a comparire avanti il tribunale.	La offerta, e la cauzione risulteranno da un atto sottoscritto dal creditore o da persona munita di speciale mandato nel registro della cancelleria: quest'atto dovrà intimarsi all'alienante, al terzo possessore, ed ai creditori iscritti, *non che agli altri, di cui nel* §. 35. con citazione a comparire innanzi il tribunale.
§. 210.	§. 154. (**)
Se nel termine assegnato dal paragrafo precedente niuno dei creditori iscritti farà l'offerta del decimo, e la istanza per l'incanto, ovvero se il creditore che offre, non darà cauzione, il prezzo convenuto, o valutato, si riterrà come definitivo: il terzo possessore potrà farne il deposito nella cassa pubblica, e richiedere al tribunale citato l'alienante, ed i creditori iscritti, il cancellamento delle iscrizioni, il tutto a forma del §. 206.	Se nel termine assegnato dal paragrafo precedente niuna *delle persone, di cui sopra* farà l'offerta del decimo, e la istanza per l'incanto, ovvero se il creditore che offre, non darà cauzione, il prezzo convenuto o valutato si riterrà come definitivo: il terzo possessore dovrà farne il deposito « unitamente ai frutti compen- « sativi decorsi fino a quel gior- « no » per i debiti scaduti, o scadibili fra un biennio nella cassa pubblica, e ferma per gli altri la obbligazione emessa giusta il §. 151., potrà richiedere al tribunale citato il suo autore, ed i creditori si iscritti, che li menzionati nel §. 132. il cancellamento totale, o

(*) LXX. *Riformato* - pag. 147. tomo II., num. 553. *b.* appendice.
(**) XXI. In parte *Declaratorio,* e in parte *Riformato* - conseguenza delli paragrafi anteriori, e num. 547. *c.* appendice.

GIUS COSTITUITO

§. 211.

Qualora debba procedersi alla vendita per incanto, questa si eseguirà con le regole, che saranno prescritte dalle leggi di procedura intorno alle vendite giudiziali.

L' incanto avrà luogo sul prezzo convenuto, o valutato coll' aumento del decimo.

In mancanza di maggiori offerte la vendita sarà eseguita a vantaggio del creditore che ha richiesto l' incanto.

§. 212.

La rinuncia del creditore alla sua domanda non può impedire la vendita giudiziale, qnand' anche egli pagasse il decimo offerto, sempre che ciò non siegua con l' espresso consenso di tutti gli altri creditori.

§. 213.

Il compratore al pubblico incanto è tenuto di restituire all' acquirente, o donatario, cui fu tolto il possesso, i pagamenti legittimi fatti a causa del suo contratto, e le spese della trascrizione, e della denuncia ai creditori.

Sarà inoltre tenuto a termini di ragione di pagare le spese, ed i miglioramenti, che il compratore o donatario avesse fatti sul fondo sino al montare del maggior valore che ne fosse derivato.

GIUS COSTITUENDO

parziale, il tutto a tenore delli §§. 150. e seguenti.

§. 155. (*)

Qualora debba procedersi alla vendita per incanto, questa si eseguirà con le regole, che saranno prescritte dalle leggi di procedura intorno alle vendite giudiziali.

L' incanto avrà luogo sul prezzo convenuto, o valutato coll' aumento del decimo, *servato però in quanto al pagamento il disposto dai §§. 120. 151. e successivi.*

Il resto come dicontro.

§. 156. (**)

La rinuncia del creditore alla sua domanda non può impedire la vendita giudiziale quand' anche egli pagasse il decimo offerto, sempre che ciò non siegua con l' espresso consenso di tutti gli altri creditori.

Questi entro quindici giorni dalla data della notifica della rinuncia potranno tirare innanzi la vendita giudiziale. Diversamente avrà luogo la vendita stabilita dal debitore. « In ogni « caso il decimo suddetto anderà « a profitto della massa dei cre- « ditori. »

§. 157. (***)

Il compratore al pubblico incanto è tenuto di restituire all' acquirente o donatario, cui fu tolto il possesso, li pagamenti legittimi fatti a causa del suo contratto, e le spese della trascrizione, e della denuncia ai creditori.

Sarà inoltre tenuto a termini di ragione di pagare le spese, ed i miglioramenti, che il compratore o donatario avesse fatti sul fondo sino al montare del maggior valore, che ne fosse derivato.

A tal oggetto l' acquirente, o

(*) LXXI. *Riformato* - Conseguenza dei paragrafi antecedenti.

(**) XXII. In parte *Riformato* e in parte *Declaratorio* num. 556. *a.* appendice.

(***) XXIII. In parte *Declaratorio* e in parte *Riformato* - pag. 151., tomo II., num. 558. *a.* appendice.

donatario dovrà prima della vendita all'incanto produrre in atti la nota dell' importo di quanto sopra, non che della quantità e valuta dei miglioramenti, salvo al compratore al pubblico incanto di verificare il tutto come di ragione. « Fintanto poi ch' esso non « sarà sodisfatto di tutto dal com- « pratore all' incanto godrà il di- « ritto di ritenzione sul fondo e « su i frutti relativi fino alla con- « correnza. »

§. 214.

L'acquirente, o il donatario, che si mantiene in possesso dell' immobile esposto all' incanto per essere stato il maggiore offerente, non è in obbligo di far trascrivere l' atto di vendita giudiziale. Il conservatore dovrà notare in margine della trascrizione esistente, ch' egli rimane in possesso dei beni in sequela del pubblico incanto. Avrà il suo regresso contro il venditore pel rimborso di ciò ch' eccede il prezzo stipolato coi legittimi accessorj se, e come di dritto.

§. 158.

Lo stesso.

§. 215.

Nella vendita giudizlale il prezzo sarà sempre definitivo: li beni passano nell' acquirente che lo ha depositato, liberi da ogni ipoteca, allorchè le forme prescritte dalla legge sono eseguite.

§. 159. (*)

Nella vendita giudiziale il prezzo sarà sempre definitivo: li beni passano nell' acquirente che lo ha in tutto o in parte depositato giusta li §§. 150. e seg., liberi parimenti in tutto, o in parte da ogni ipoteca, allorchè le forme prescritte dalla legge sono esegnite.

« Nel caso poi se ne verificasse « la evizione prevista dal §. 1357., ogni creditore dovrà restituire al- « l' acquirente la somma percet- « ta » *eccetto che a diligenza del pignorante, o di altro interessato siansi nella produzione dei documenti, di cui nel* §. 1308. *uniti anche li titoli di proprietà del debitore e che apparendovi diritti dei terzi ne sia stata fatta loro diffida.*

§. 216.

L' atto di pignoramento sarà

§. 160.

Lo stesso.

(*) XXIV. In parte *Declaratorio*, e in parte *Riformato* - pag. 154. e seg. tomo III., num. 560. lett. *a.*, appendice.

trascritto per intiero nel registro del conservatore delle ipoteche: vi sarà trascritta egualmente la parte dispositiva della sentenza, che avrà ordinata la vendita: finalmente vi sarà trascritto il processo verbale della stessa vendita, e l'atto d'immissione al possesso dei beni venduti.

§. 217.

Dopo trascritto il primo atto di pignoramento è vietato al conservatore di trascrivere il secondo: in margine della trascrizione del primo si farà un semplice annotamento degli atti successivi.

§. 218.

Le trascrizioni dell'atto di pignoramento, e della sentenza che ordina la vendita, attribuiscono al fondo pignorato la natura, e la qualità di pegno pretorio.

Il consenso del primo, e dei successivi pignoranti senza quello di tutti li creditori iscritti non è efficace per sottrarlo all'incanto, ed alla vendita giudiziale.

§. 219.

Nel resto si osserveranno le prescrizioni delle leggi di procedura: non sarà ordinato il cancellamento delle iscrizioni se non risulta dagli atti, che le formalità richieste per l'interesse dei creditori iscritti furono adempiute: qualora tali formalità non siano osservate, i creditori non ostante la vendita giudiziale conserveranno le loro azioni ipotecarie su i fondi venduti.

§. 161.

Lo stesso.

§. 162. (*)

Le trascrizioni dell'atto di pignoramento e della sentenza, che ordina la vendita, attribuiscono al fondo pignorato la natura, e la qualità di pegno pretorio, *per cui il primo pignorante qualora mancasse di utile ipotecaria iscrizione resterà preferibile ai chirografarj nella distribuzione del prezzo del fondo.*

Il resto, come dicontro.

§. 163. (**)

Nel resto si osserveranno le prescrizioni delle leggi di procedura: non sarà ordinato il cancellamento delle iscrizioni, se non risulta dagli atti che le formalità richieste per l'interesse dei creditori iscritti, *ed anche dei privilegiati menzionati nei §§. 35. e seguente* furono adempiute: qualora tali formalità non siano osservate, i creditori non ostante la vendita giudiziale conserveranno li respettivi privilegj, ed azioni ipotecarie su i fondi venduti.

Capitolo XI. - Della riduzione e del cancellamento delle iscrizioni.

§. 220.

La riduzione delle iscrizioni è

§. 164 (***)

La riduzione delle iscrizioni è

(*) LXXII. *Riformato* - num. 565. *bis a.* appendice.

(**) LXXIII. *Riformato* - Conseguenza degli anteriori paragrafi.

(***) LXXIV. *Riformato* - pag. 164. tomo secondo, num. 568. *a.* e seg. appendice.

un parziale cancellamento delle medesime limitato a quei fondi, che danno al creditore una cautela eccedente, e non proporzionata al suo credito ipotecario.

un parziale cancellamento delle medesime *sì in ordine alla quantità della somma, che in ordine alla quantità dei fondi,* che danno al creditore una cautela eccedente, e non proporzionata al suo credito *privilegiato* od ipotecario.

§. 221.

Sono considerate eccessive le iscrizioni, che colpiscono più fondi, quando il valore di un solo, o di alcuno di essi, o intieramente liberi, o detratti li pesi, vincoli, ed altre ipoteche supera per più di una metà il montare del credito in capitale, e nei legittimi accessorj.

§. 165. (*)

Sono considerate eccessive le iscrizioni *in ordine alla somma quando questa nelli casi dei §§. 62. 74. 75. siasi dichiarata in eccedenza al valore estimativo del titolo, o del fatto, e degli accessorj, ovvero questi ultimi siansi convenuti oltre il prescritto dal §. 49., e in ordine ai fondi* quando il valore di un solo, o di alcuno di essi, o intieramente liberi, o detratti li pesi, vincoli, ed altre *iscrizioni* supera per più di un terzo il montare del credito in capitale, e nei legittimi accessorj.

§. 222.

Le iscrizioni potranno essere ridotte, o totalmente cancellate sia per consenso espresso del creditore risultante da un atto pubblico sia per sentenza del tribunale.

§. 166.

Lo stesso.

§. 223.

Se il creditore non ha libera facoltà di contrattare, e disporre delle sue sostanze, il consenso per la riduzione, e pel cancellamento non sarà valido che allorquando sia prestato nelle forme solenni prescritte dalla legge. Qualora insorga dubbio sulla capacità delle persone, il consenso delle medesime non avrà effetto fintantochè non viene omologato dal tribunale, e la sentenza da proferirsi non si trovi in stato eseguibile.

§. 167.

Lo stesso.

§. 224.

Il consenso per la riduzione, o cancellamento delle iscrizioni, che conservano le ipoteche pei crediti delle Chiese, Capitoli, ed altri Luoghi Pii sarà omologato con Rescritti degli Ordinarj, o della Sacra Congregazione dei Vescovi, e Regolari, avuto riguardo alle somme dei crediti respettivi.

Con rescritti della Sacra Con-

§. 168.

Lo stesso.

(**) LXXV. *Riformato* - Conseguenza dei paragrafi antecedenti, e num. 571. *a.* appendice.

gregazione degli studj per le iscrizioni, che conservano le ipoteche a profitto del suo patrimonio, o degli stabilimenti da essa dipendenti.

Con deliberazioni dei presidi delle provincie, e loro congregazioni governative per le iscrizioni, che conservano l'ipoteche dei crediti provinciali, o comunali.

Con deliberazioni del prelato tesoriere, e suo consiglio fiscale per le iscrizioni, che conservano le ipoteche a profitto del pubblico erario.

§. 225.

Se risulta da un atto pubblico stipolato nelle forme richieste dalla legge la estinzione o la quietanza del credito iscritto, il consenso per il cancellamento si ritiene come un atto necessario: non vi sarà bisogno di alcuna solennità perchè le donne, ed i tutori, e curatori dei pupilli dei minori, e degl' interdetti possano validamente prestarlo.

§. 169.

Lo stesso.

§. 226.

Il tribunale può ordinare che si riducano le iscrizioni eccessive, quando trattasi d'ipoteche generali, che derivano dalla legge, e dai giudicati.

§. 170. (*)

Il tribunale può ordinare che si riducano le iscrizioni *di ogni sorta d' ipoteche, che siano per fatto delle parti, o per risoluzioni della camera di consiglio eccessive nella somma del capitale o degli accessorj, ovvero nella quantità dei fondi giusta li* §§. 50., 164. *e seg.*

§. 227.

Nel caso del §. 143. la legge rimette al prudente arbitrio del tribunale il conoscere dell' eccesso della iscrizione tanto in ordine al valore estimativo attribuito al credito eventuale, condizionale, o indeterminato, quanto in ordine al valore dei fondi in essa compresi, affinchè a norma delle circostanze, delle probabilità dell' evento, e delle presunzioni di fatto procuri di conciliare la sicurezza, e le cautele sufficienti pe' dritti verosimili dei creditori col riguardo di conservare libera

§. 171. (**)

Nel caso del §. 86. la legge rimette al prudente arbitrio del tribunale il conoscere *secondo il disposto dai sopraccitati* §§. 50., *e* 164. dell' eccesso della iscrizione tanto in ordine al valore estimativo attribuito al credito eventuale, condizionale, o indeterminato, quanto in ordine al valore dei fondi in essa compresi, affinchè a norma delle circostanze, delle probabilità dell' evento, e delle presunzioni di fatto procuri di conciliare la sicurezza, e le cautele sufficienti pe' dritti vero-

(*) LXXVI. *Riformato* - num. 584. *b.* appendice.

(**) LXXVII. *Riformato* - Conseguenza delle anteriori preposte variazioni.

al debitore una sostanza proporzionata.

Se l'evento posteriore pei casi impreveduti facesse ascendere il credito indeterminato ad una somma maggiore di quella, a cui viene ridotta la iscrizione, ovvero se il valore dei fondi venisse a diminuirsi, potrà il creditore fare istanza al tribunale per essere abilitato a cautelarsi con una nuova iscrizione, la quale non sarà efficace che dalla sua data.

§. 228.

Le iscrizioni delle ipoteche speciali convenute per somma determinata non potranno ridursi che per nuovo contratto delle parti. Il tribunale potrà ordinare la riduzione nel solo caso che venisse estinta una parte del credito ipotecario.

§. 229.

La riduzione non potrà essere ordinata, allorchè l'ipoteca quantunque generale, colpisce in realtà un solo fondo, salvo il caso che questo fondo si dividesse legalmente in più porzioni, delle quali ciascuna formasse un immobile separato.

§. 230.

Il valore degl'immobili, di cui si deve istituire il confronto con la somma dei crediti per eseguire la riduzione si determina o con le stime legali che si fossero fatte precedentemente in tempo prossimo, o con la prova egualmente legale dell'annuo reddito anche desunta da precedenti contratti di locazione, formandone il capitale alla ragione del cinque per cento, o finalmente in mancanza di questi mezzi dalle stime giudiziali, che saranno fatte dai periti.

simili dei creditori col riguardo di conservare libera al debitore una sostanza proporzionata.

Il resto come dicontro.

§. 172. (*)

Le iscrizioni delle ipoteche speciali convenute per somma determinata non potranno ridursi *in quanto alla sorte che per una regiudicata*, ovvero per nuovo contratto delle parti, e loro consenso. Il tribunale potrà però ordinare la riduzione nelli casi o che venisse estinta una parte del credito Ipotecario, o *che la somma determinata in quanto agli accessorj eccedesse il limite prescritto dal* §. 50. *Riguardo poi alli fondi si osserverà il disposto dal* §. 165.

§. 173. (**)

La riduzione non potrà essere ordinata, allorchè la ipoteca *qualunque siasi* colpisce in realtà un solo fondo, salvo il caso, che questo fondo si dividesse legalmente in più porzioni, delle quali ciascuna formasse un immobile « o « un appartamento » separato.

§. 174.

Lo stesso.

(*) LXXVIII. *Riformato* - Conseguenza degli anteriori paragrafi.

(**) XXV. In parte *Declaratorio*, e in parte *Riformato* - num. 589. *bis a.* appendice.

GIUS COSTITUITO	GIUS COSTITUENDO
§. 231.	§. 175.
Il totale cancellamento dell'iscrizioni sarà ordinato dal tribunale. 1. Quando siano mancanti delle forme richieste dalla legge sotto pena di nullità. 2. Quando non siano appoggiate nè alla legge, nè ad un titolo, ovvero siano fatte in virtù di un titolo nullo, irregolare, od estinto. 3. Quando consta che il diritto d' ipoteca per qualunque causa legittima è estinto, o cessato.	Lo stesso.
§. 232.	§. 176.
Qualora in una medesima iscrizione abbiano interesse più creditori, alcuni dei quali validamente consentano, ed altri non consentano al cancellamento, il tribunale dovrà decidere se, e da quali fondi la iscrizione debba, o non debba cancellarsi.	Lo stesso.
§. 233.	§. 177.
Non vi è bisogno di sentenza del tribunale per eseguire il cancellamento delle iscrizioni che riguardano annue rendite vitalizie, quando il titolare di tali rendite è defonto: il conservatore è abilitato a cancellarle presso il deposito che verrà fatto nel suo ufficio della fede di morte, e di un atto comprovante che la rendita fu pagata: l'uno, e l'altro in forma legale. Le ipoteche giudiziali si ritengono come risolute, allorchè le sentenze, da cui derivano, siano annullate, o revocate: la sentenza revocatoria passata in cosa giudicata potrà servire di titolo sufficiente al conservatore per cancellare l' iscrizione: i decreti esecutivi dei rescritti proferiti dal tribunale Supremo di Segnatura in ordine all' annullamento equivalgono a cose giudicate. Si ritengono egualmente come risolute le ipoteche convenzionali quando consta da un atto pubblico stipolato fra persone, le quali abbiano libera potestà di contrattare che il credito fu' estinto: il conservatore sulla istanza dalla parte che presenti l'atto in forma autentica, è in facoltà di procedere al cancellamento.	Lo stesso.

GIUS COSTITUITO

§. 234.

Eccettuato il caso, a cui si riferisce la seconda parte del §. 223. non potrà eseguirsi la riduzione, od il cancellamento in virtù di una sentenza, se la medesima non sia passata in cosa giudicata.

La esecuzione della cosa giudicata non è impedita dal ricorso al tribunale supremo di Segnatura.

§. 235.

Il tribunale civile competente per ordinare le riduzioni, o i cancellamenti è quello indicato dalle leggi di procedura per le azioni relative al sistema ipotecario.

Se per altro la iscrizione sia fatta in seguito di una condanna eventuale o indeterminata, sulla di cui esecuzione, o liquidazione sia pendente giudizio in primo grado tra il creditore, ed il debitore innanzi un altro tribunale civile, la istanza per la riduzione sarà giudicata da questo medesimo tribunale.

§. 236.

Sarà valida la convenzione delle parti, per la quale siasi stabilito, che in caso di controversia la domanda per la riduzione, o cancellamento si proponga al giudizio degli arbitri: ma non potrà eseguirsi il cancellamento, o la riduzione, se la sentenza degli arbitri non sarà dichiarata esecutiva dal tribunale competente.

§. 237.

Per ottenere la riduzione, o il cancellamento, la parte che richiede l'una, o l'altro dovrà depositare nell'ufficio del conservatore la copia autentica dell'atto pubblico, e della sentenza in forma esecutiva: se la medesima non fu proferita in ultima istanza, dovrà inoltre depositare un certificato del cancelliere, da cui risulti che l'appello non è interposto, o proseguito nei termini prescritti dalla legge per l'effetto della perenzione, ovvero che l'appellante vi abbia rinunziato.

§. 238.

Le iscrizioni in tutto, o in parte

GIUS COSTITUENDO

§. 178.

Lo stesso, meno la diversa citazione del paragrafo, e senza pregiudizio del disposto dal futuro §. 182.

§. 179.

Lo stesso.

§. 180.

Lo stesso.

§. 181.

Lo stesso.

§. 182. (*)

Le iscrizioni in tutto, o in parte

(*) XXVI. In parte *Declaratorio*, e in parte *Riformato* - pag. 187 tomo secondo, num. 607. *a.* appendice.

cancellate non potranno mai rivivere, nè riacquistare l'antico grado, abbenchè si dichiarasse nullo il cancellamento, ovvero la sentenza che l'ha ordinato, si revocasse in via di restituzione in intiero, salvo il diritto per l'emenda dei danni ed interessi sia contro la parte, sia contro il conservatore se, e come di ragione.

cancellate non potranno, *salvo il disposto in fine del presente paragrafo*, rivivere, o riacquistare l'antico grado, abbenchè si dichiarasse nullo il cancellamento, ovvero la sentenza che l'ha ordinato, si revocasse in via di restituzione in intiero. « In tali casi però, se dopo « collocati utilmen- « te li creditori iscritti vi fosse « un residuo di prezzo, o di pro- « prietà dell'immobile, allora sul « prezzo s'intenderanno trasferite « le ipoteche, le di cui iscrizioni « furono coattivamente cancella- « te, e sul residuo di proprietà « si potranno le suddette ipoteche « di nuovo iscrivere, ed avranno « effetto dalla data della iscrizio- « ne. » *In ogni caso finalmente coloro, a di cui danno è stato ordinato in tutto o in parte il cancellamento dell' iscrizioni, potranno dentro dieci giorni dalla intimazione della regiudicata emetterne protesta negli atti, e denunciarla agl' iscritti creditori, che vi fossero, non che far annotare la denuncia dal Conservatore marginalmente alle iscrizioni da cancellarsi. Quindi se dentro un quadriennio le suddette parti otterranno la nullità della riduzione o cancellamento, o la restituzione in intiero, le loro ridotte o cancellate iscrizioni riviveranno, e riacquisteranno l'antico grado soltanto dirimpetto all'anteriori iscritti creditori, e non dirimpetto alli posteriori sopraggiunti nell' intervallo del quadriennio quando fosse stata omessa la pubblicità della introduzione del giudizio di restituzione in intiero, di cui nel* §. 62. *Tutto ciò senza pregiudizio* del diritto per l'emenda dei danni ed interessi sia contro la parte, sia contro il conservatore se, e come di ragione.

Capitolo XII. - Della pubblicita' e del cancellamento dei vincoli fidecommissarj

---

GIUS COSTITUITO

§. 239.

La denunzia dei vincoli fidecommissarj prescritta dal §. 49. si farà mediante una dichiarazione dell' erede gravato da registrarsi nell'ufficio delle ipoteche del circondario, ov' esistono i beni, che vi sono soggetti.

GIUS COSTITUENDO

§. 183. (*)

La denunzia dei vincoli fidecommissarj prescritta nel titolo V. dal §. 49. « ossia dei fidecommissi, « primogeniture, maggiorati, ed « anche delle sostituzioni con pe- « si, e vincoli di restituire, di cui « nel detto Titolo » si farà mediante una dichiarazione dell'erede gravato da registrarsi nell' ufficio delle ipoteche del circondario, ov'esistono i beni, che vi sono soggetti. « Le sostituzioni dirette, « non importanti restituzione non « restano comprese nel presente « Capitolo. »

§. 240.

Tale dichiarazione sarà presentata in doppio originale unitamente alla copia autentica dell'atto costitutivo del fidecommisso. Ciascuno degli originali conterrà la dichiarazione specifica delle persone dell' istitutore, e del primo chiamato dei fondi, e delle appendici debitamente identificati e stimati, e della sostanza delle disposizioni, e sostituzioni nell' atto stesso ordinate.

§. 184.

Lo stesso.

§. 241.

Il conservatore trascriverà per intiero in un particolare registro la denuncia, o dichiarazione, di cui nel paragrafo precedente: rimetterà al denunziante la copia autentica dell'atto, ed uno degli originali suddetti, certificando a piè di esso, che la denuncia venne eseguita.

§. 185.

Lo stesso.

§. 242.

La denuncia dovrà farsi dal primo erede gravato nel termine di due mesi dall' aperta successione, s'egli è presente nello stato, e nel termine di sei mesi, se ne è assente.

Nei fidecommissi istituiti per atti tra vivi, questi termini de-

§. 186. (**)

La denuncia dovrà farsi dal primo erede gravato nel termine di due mesi dall' aperta successione s' egli è presente nello stato, e nel termine di sei mesi, se ne è assente.

Nei fidecommissi istituiti per atti tra vivi, questi termini de-

(*) XXXII. *Declaratorio* - p. 189. tomo II., e n. 608. *a.* appendice.
(**) XXXIII. - *Declaratorio* - num. 611. *bis a.* appendice.

correreranno dal giorno, in cui si farà luogo al possesso dei beni a forma della stipolazione.

§. 243.

Ciascuno dei successori, o sostituiti sarà in obbligo di confermare, o rinnovare la denunzia con l'istesse norme per iscritto, e nello stesso termine assegnato al primo erede: questo termine incomincierà a decorrere dalla morte dell'ultimo possessore.

§. 244.

Se il primo erede, o il successore avrà omesso nei prescritti termini di fare, o confermare la denuncia, il chiamato di ulteriore grado quando esista, o chiunque abbia interesse nel fidecommisso potrà chiedere al tribunale civile del luogo, ov' esiste l' ufficio, la nomina di un speciale curatore, affinchè amministri i fondi soggetti al vincolo, e ne depositi il reddito netto dalle spese ad effetto di erogarlo nell' acquisto di beni immobili a vantaggio dei futuri chiamati.

L' avvocato generale del fisco in Roma, ed i procuratori fiscali nelle provincie promuoveranno anche

correreranno dal giorno, in cui si farà luogo al possesso dei beni a forma della stipolazione.

« Gli effetti della denuncia ri-
« monteranno all' epoca, in cui
« sono principiati a decorrere li
« termini sopraccitati. »

§. 187.

Lo stesso.

§. 188. (**)

Se il primo erede, o il successore avrà omesso nei prescritti termini di fare, o confermare la denuncia, il chiamato di ulteriore grado quando esista, o chiunque abbia interesse nel fidecommisso, potrà eseguire *la medesima, ma per avere il rimontamento, di cui nel* §. 186. *dovrà eseguirsi entro venti giorni da chi è presente, e dentro due mesi da chi è assente computabili dalla scadenza dei termini ivi assegnati.* Inoltre potrà chiedere al tribunale civile del luogo, ove esiste l' ufficio « in
« cui è situata la maggior parte
« dei beni, ovvero innanzi al tri-
« bunale, ove è domiciliata la
« parte convenuta » la nomina di un speciale curatore, affinchè amministri li fondi soggetti al vincolo, e ne depositi il reddito netto dalle spese ad effetto di erogarlo nell' acquisto di beni immobili a vantaggio dei futuri chiamati.

L' avvocato generale del fisco in Roma, ed i procuratori fiscali nelle provincie, *non che il Senatore*,

(**) XXVII. In parte *Declarat.*, e in parte *Riformato* - 613. *a.* append.

Nota - Sembra congruo, che il chiamato di ulteriore grado oltre la istanza al tribunale possa anche fare la denuncia, e che facendola entro un assai più breve termine utile, goda pure del rimontamento. Di più li fidecommissi sostenendo la stabilità, e lo splendore delle Monarchie, e delle Città, resta indicato, che alla loro esistenza, e conservazione cooperino non solo le Magistrature giudiziarie, ma ancora le amministrative. Tali scopi però verificandosi solo nei fidecommissi di entità, quindi è che dovrebbe la istituzione dei fidecommissi non esser permessa sotto alli scudi 15000, come all' art. 139. del Motu-Proprio della santa memoria di Papa Pio VII.

essi per ufficio tali domande, allorchè abbiano avuta notizia della omissione.

Conservatori, e Presidenti di Rione in Roma, come pure il Senatore e Conservatori di Bologna, e li Capi delle Magistrature in ogni Comune potranno anch' essi per ufficio « eseguire la denuncia, « e promuovere le domande » di cui sopra, allorchè abbiano avuta notizia della omissione.

§. 245.

Il tribunale ordinerà il sequestro dei redditi, e nominerà un curatore provisionale, assegnando al gravato un nuovo termine perentorio a fare, o confermare la denuncia, dichiarando, che scorso il termine, il curatore si riterrà come definitivo.

La ordinanza sarà trascritta nel registro del conservatore: ne verrà inserito un estratto nei fogli pubblici a diligenza di coloro, che l' avranno ottenuta.

Se la domanda fu promossa dagli ufficiali del fisco, il cancelliere dovrà loro rimetterne per ufficio una copia autentica in forma esecutiva.

§. 189.

Il tribunale ordinerà il sequestro dei redditi, e nominerà un curatore provisionale, assegnando al gravato un nuovo termine perentorio a fare o confermare la denuncia *quando questa non sia stata eseguita neppure dalle suppletive sopraindicate persone.* La ordinanza sarà trascritta nel registro del conservatore: ne verrà inserito un estratto nei fogli pubblici a diligenza di coloro che l'avranno ottenuta. Se la domanda fu promossa dagli ufficiali del Fisco, *non che dalle altre autorità sopradesignate,* il cancelliere dovrà loro rimetterne per ufficio una copia autentica in forma esecutiva.

§. 246.

Nel caso del §. precedente potrà l'erede gravato ricuperare l'amministrazione, e la percezione delle rendite, quando giustificherà di aver fatta, o confermata la denuncia, ma le rendite del tempo intermedio dovranno sempre rinvestirsi, o rimanere investite in aumento del fidecommisso.

§. 190.

Lo stesso.

§. 247.

Se per mancanza della prima denuncia i fondi saranno alienati, o sottoposti ad ipoteche legalmente iscritte non potranno i terzi, nei quali non si provi la scienza del vincolo fidecommissario ricevere alcuna molestia dai futuri chiamati, salvo il diritto ai medesimi competente di ottenere la indennità dal primo gravato, o dai suoi eredi, e salva pure l' azione criminale, che possa loro competere per causa dello stellionato.

§. 191. (*)

Se per mancanza della prima denuncia « o della di lei conferma » i fondi saranno « dopo decorsi li « termini utili, di cui nei §§. 186. « e 188. » alienati, e sottoposti ad ipoteche legalmente iscritte non potranno i terzi *per la sola scienza scevra da alcuna frode* del vincolo fidecommissario *non denunciato, non trascritto, o non confermato* ricevere alcuna molestia dai futuri chiamati, salvo il diritto ai medesimi competente di ottenere la indennità dal primo gravato, e dai suoi eredi, e salva pure l' azione criminale, che possa loro

(*) XXVIII. In parte *Declar.* e in parte *Rifor.* - n. 614. *bis a.* append.

competere per causa dello stellionato.

§. 248.

Le denuncie dei vincoli fidecommissarj non recano pregiudizio alle ipoteche già iscritte, o da iscriversi posteriormente per cautela delle obbligazioni dell' istitutore: tali ipoteche produrranno il loro effetto, non ostante il vincolo del fidecommisso. Conservano i vincoli quando esistano legittimamente: non possono convalidarli, quando siano soggetti a qualunque eccezione.

§. 192.

Lo stesso.

§. 249.

Li vincoli fidecommissarj non potranno esser cancellati che in virtù di sentenza proferita dal tribunale civile indicato nel §. 244. e passata in cosa giudicata.

§. 193.

Lo stesso, meno la diversa citazione del paragrafo.

§. 250.

Il tribunale ordinerà il cancellamento, quando mancano i requisiti prescritti dalla legge per la validità delle istituzioni fidecommissarie, ovvero quando è spirato il fidecommisso sia per mancanza di ulteriori chiamati, sia per essersi già compiute tutte le sostituzioni, sia per qualunque altro titolo legittimo, che produca la libertà dei beni nel possessore. Se vi possono essere ulteriori sostituiti non ancora nati, il tribunale nominerà un curatore speciale, che ne difenda le ragioni.

§. 194.

Lo stesso.

Capitolo XIII. - Degli obblighi e della responsabilita' dei Conservatori

§. 251.

Li conservatori sono tenuti di dare a tutti coloro, che la richiedono, copia degli atti esistenti nei loro registri, e lo stato delle iscrizioni non perente, e non cancellate, ovvero il certificato, che non n' esiste alcuna.

§. 195. (*)

Li conservatori sono tenuti di dare a tutti coloro, che la richiedono copia degli atti esistenti nei loro registri, e lo stato delle iscrizioni non perente, e non cancellate, *menzionando gli annotamenti che vi fossero in virtù del* §. 100., ovvero il certificato, che non ne esiste alcuna, *o che in qualche cancellata iscrizione vi si è fatto annotamento in virtù del* §. 182. e

(*) LXXIX. *Riformato* - Conseguenza degli anteriori riformati paragrafi, e num. 619. *a.* e seg. appendice.

ciò fino alla durata di un quadriennio. Se invece ne viene richiesta semplice visura, o comunicazione verbale, li conservatori vi si presteranno con l'emolumento di baj. cinque per ogni nome nelle ore, che fisseranno in ciascun giorno, rimettendo all' arbitrio, e responsabilità dei medesimi di lasciar fare la visura allo stesso Postulante quando sia di loro fiducia, o almeno accompagnato da persona che sia tale.

§. 252.

Non potranno negare alla parte che lo richiede, lo stato particolare delle iscrizioni sopra un fondo determinato, ma dovranno inserirvi l'iscrizioni d'ipoteca generale, e quelle pure, che per somiglianza di nomenclatura, di confini, e di vocaboli si potessero ragionevolmente credere gravanti lo stesso fondo.

§. 196. (*)

Non potranno negare alla parte che lo richiede, lo stato particolare delle iscrizioni sopra un fondo determinato, ma dovranno inserirvi le iscrizioni di *qualunque altra ipoteca*, in cui fosse compreso, e quelle pure che per somiglianza di nomenclatura, di confini, o di vocaboli si potessero ragionevolmente credere gravanti lo stesso fondo.

§. 253.

Li Conservatori sono tenuti per i danni derivanti:

1. Dalle omissioni nei registri delle trascrizioni degli atti, e delle iscrizioni richieste al loro ufficio.

2. Dalla mancanza di alcune delle indicazioni contenute nelle note, e prescritte dalla legge sotto pena di nullità.

3. Dalla mancanza di menzione nei loro estratti, o certificati di una o più iscrizioni esistenti, eccetto che in quest' ultimo caso l'errore provenga da indicazioni insufficienti, che non potessero esser loro imputabili.

§. 197. (**)

Li conservatori sono tenuti *sempre però nei limiti fissati dal* §. 93. per i danni derivanti:

1. Dalle omissioni nei registri delle trascrizioni degli atti, e delle iscrizioni richieste al loro ufficio.

2. Dalla mancanza di alcuna delle indicazioni contenute nelle note, e prescritte dalla legge sotto pena di nullità.

3. Dalla mancanza di menzione nei loro estratti, o certificati di una o più iscrizioni esistenti, *non che di menzione degli annotamenti fatti sul cambio dei gradi*, o *su qualche cancellata iscrizione*, eccetto che *in questi ultimi casi* l'errore provenga da indicazioni insufficienti, che non potessero esser loro imputabili.

§. 254.

L' immobile sottoposto alle ipoteche iscritte, che furono omesse dal conservatore nei suoi estratti o certificati rimane libero dalle medesime presso l'acquirente, purchè risulti ch' egli abbia chiesto

§. 198. (***)

L' immobile sottoposto alle ipoteche iscritte, che furono omesse dal conservatore nei suoi estratti, o certificati rimane libero dalle medesime presso il *nuovo possessore*, purchè *l' omissione* risulti

(*) LXXX. *Riformato* - Conseguenza delle antecedenti variazioni.
(**) LXXXI. *Riformato* - Conseguenza delle anteriori variazioni.
(***) LXXXII. *Riformato* - num. 628. *b.* appendice.

l' estratto o certificato dopo fatta la trascrizione del suo titolo. L' acquirente in questo caso non sarà tenuto di denunziare la trascrizione ai creditori omessi, nè di fargli le intimazioni, e le notifiche prescritte dai §§. 206. e seguenti.

avvenuta in un certificato da lui rilasciato dopo fatta la trascrizione del suo titolo. Il nuovo possessore in questo caso non sarà tenuto di denunziare la trascrizione ai creditori omessi, nè di far loro le intimazioni, e le notifiche prescritte dai §§. 149. e seguente. *Se poi la omissione è avvenuta in un certificato rilasciato avanti la trascrizione allora l' ipoteca omessa resta ferma su l' immobile, e l' acquirente, o nuovo possessore ne avrà azione contro il conservatore, come al paragrafo precedente.*

Nondimeno i creditori omessi potranno farsi collocare secondo il loro grado sul prezzo dell' immobile, qualora ne propongano la domanda prima che sia proferita la sentenza di graduazione e ciò senza pregiudizio dei loro diritti per la emenda dei danni contro il conservatore.

Del resto li creditori omessi nel certificato posteriore alla trascrizione potranno farsi collocare secondo il loro grado sul prezzo dell' immobile, qualora ne propongano la domanda prima che sia proferita la sentenza di graduazione, e ciò senza pregiudizio dei loro diritti per l'emenda dei danni contro il conservatore, *il quale in caso di loro non curanza in farsi collocare, viene surrogato a rappresentare i medesimi, ed ottenerne la collocazione.*

§. 255.

I conservatori non possono in verun caso ricusare, o ritardare la trascrizione degli atti, e la iscrizione delle ipoteche, quando le richieste siano fatte nelle debite forme, e neppure la consegna dei certificati sotto pena dei danni, ed interessi in favore delle parti.

§. 199.

Lo stesso.

§ 256.

Contravenendo i conservatori alle disposizioni che si contengono in questa Sezione incorreranno nella multa non minore di scudi quaranta, e non maggiore di duecento : in caso di recidiva saranno rimossi dall' ufficio, e tuttociò, oltre l' azione delle parti per i danni, ed interessi, che saranno pagati in preferenza della multa.

§. 200.

Lo stesso.

§. 257.

L' ordinamento, e la disciplina degli uffizj delle ipoteche, la forma, il numero, e la qualità di registri, le tasse dovute al tesoro, ed i salarj dei conservatori si regoleranno con particolari disposizioni.

§. 201.

Lo stesso.

TITOLO VIII.

Disposizioni transitorie

NOTE GIUSTIFICATIVE
SULLE DICONTRO DISPOSIZIONI

I. Quando la legge dichiara, ha forza retroattiva. *Is qui declarat, nihil novi dat. Gail. observ. pract. lib. 2. observ. 9. num. 8. Lex quando continet declarationem juris antea dubii extenditur etiam ad casus praeteritos. Sabel. Summa* §. *Lex, Leges interpetrari solo dignum imperio esse potest. L.* 12. *Cod. de Leg.* §. 1. *si enim.* Di fatti il gius comune ci dà esempj di retroattività nelle *L. 7. Cod. de Leg. unic.* §., *Cod. de contract. jud. ult., Cod. de pact. pign.*

II. Fra le modalità di conservazione del privilegio degli architetti, se n'è ora aggiunta una preventiva alla di lui nascita, e perciò questa non doveva imporsi at privilegio già nato, e così neppure l'osservanza dei nuovi utili termini.

III. Non era congruo di dare retroattività alla restrizione dei termini utili incominciati in antecedenza sulla iscrizione dei privilegj, nè di sottoporre questi a modalità alteranti il loro godimento.

IV. La legge non dev'essere retroattiva sulli dritti acquisiti, meno alcuni casi speciali di ordine pubblico, come quei dei dicontro §§. 206. e 208. per tali riconosciuti anche da qualche estera Riforma. Può però essa legge genericamente assoggettare l'esercizio dei dritti acquisiti a modalità, che non ne alterino il godimento. *Rolland de Villargues*, parola - *effetti retroattivi num.* 17. - Per il più vedasi il num. 388. *c.* dell'Appendice.

V. Oltre le ragioni, di cui sopra,

§. 202. Le modificazioni, o nuove disposizioni contenute nel Titolo precedente avranno effetto solamente dal giorno in cui saranno attivate, salvo il prescritto nelli seguenti paragrafi. Le disposizioni però, che sono declaratorie del contenuto nei paragrafi del Titolo ora cessato avranno effetto retroattivo in tutte le questioni introdotte, o che s'introducessero sulla interpretazione, o estensione dei paragrafi del Titolo suddetto in ordine ai privilegj ed ipoteche anteriormente nate, o costituite. Saranno esenti da tale effetto le sole questioni decise con regiudicate.

§. 203. Il privilegio degli architetti e altri di cui nel nuovo §. 24. n. 1. si conserverà, quando i lavori siano cominciati avanti l'attivazione del precedente Titolo, con l'unica iscrizione, ch'era ingiunta in passato, o con l'istesso utile termine.

§. 204. Li altri privilegj nati anteriormente alla presente Riforma, compresi anche quelli dell'erario goderanno tutto il termine utile stabilito in addietro, e così anche il mezzo di separazione dei beni delle già aperte successioni per tutto il tempo stabilitogli dal gius comune. Le dette successioni inoltre saranno esenti dalla denuncia, che si è ora prescritta.

§. 205. Li privilegj, ed ipoteche derivanti da titoli nati anteriormente, e non iscritte all'attivazione del presente dovranno iscriversi conformemente alle nuove modalità.

§. 206. Le ipoteche legali e giu-

si osserva che se il debitore è caricato di nuove spese ne resta compensato dal minore vincolamento dei suoi beni.

La stessa Nota IV.

VI. La dicontro discretiva disposizione concilia il mantenimento delle ipoteche convenzionali già stipolate su i beni futuri con la proibizione or proposta di non doversi in alcun modo ipotecare li medesimi. Vedasi inoltre la nota apposta al §. 127. del gius costituito.

Si ripete la Nota IV.

VII. Il disposto nel dicontro citato §.120. è una moderazione del-

diziali per le quali all' epoca che resta attivato il precedente Titolo fosse stata già presa iscrizione generale senza determinazione di somma in capitale, ovvero senza indicazione dei relativi immobili, dovranno essere per conservarne gli effetti nuovamente, meno il caso del num. 4. del cessato §. 117., iscritte nell' anno a contare dal giorno in cui il riferito Titolo sarà messo in esecuzione, cioè l' ipoteche legali nella forma prescritta dalli §§. 74. e seg., e le ipoteche giudiziali nella forma prescritta dalli §§. 62. e seg. senza che il creditore sia tenuto a rappresentare di nuovo il titolo del suo credito. Tale iscrizione dovrà inoltre contenere la indicazione precisa dell' iscrizione, che si riforma. Le spese di tal nuova iscrizione e delle sopraindicate formalità saranno a carico dei debitori.

§. 207. Le liti introdotte e pendenti tuttora per i dritti di dominio contemplati dal nuovo §. 52. saranno a norma del medesimo denunciate avanti di proseguirne l' ulteriore corso.

§. 208. Le ipoteche convenute suppletivamente a tenore del cessato §. 127. sopra li beni futuri, se questi non sono sopravvenuti alla pubblicazione del presente, saranno in ordine a tali beni futuri di niun valore. Se poi li suddetti beni fossero già sopravvenuti, e non ne fosse stata presa separata iscrizione nelle forme prescritte dalli cessati §§. 141. e 142., allora questa si potrà prendere dentro un anno da oggi, seguendo le norme delli nuovi §§. 84. e seg., ed avrà effetto dalla sua data, mentre poi il creditore non sarà tenuto a rappresentare di nuovo il titolo del suo credito.

§. 209. Le rinnovazioni delle passate iscrizioni si faranno con lo stesso metodo stabilito per l' iscrizioni, che si prenderanno dopo l' attivazione del presente, uniformandole a tutto ciò, che viene prescritto dalli nuovi §§. 83. e seg.

§. 210. L' ordine delle ipoteche prescritto nell' anteriore Titolo re-

l'esorbitanza vigente nel Regolamento, e pratica attuale circa l'immediato pagamento dei crediti non scaduti o perpetui. Dunque conveniva dargli una retroattività conciliativa con l'assioma, che: *non est addenda afflictio afflictis*, quali sarebbero li debitori, e li scoperti creditori. Il disposto poi nella prima, e seconda parte del §. 124. essendo declaratorio porta da sè stesso la retroattività, come si disse nella nota prima.

Si ripete la Nota IV.

VIII. La procedura incominciata in un modo deve continuarsi con lo stesso. Una tal regola però portando una diversità di procedura nei giudizj di un' istessa qualità e tenore non deve aver luogo se non per un limitato tempo necessario approssimativamente al disbrigo. Altrimenti forma una diversità non transitoria, ma permanente lungo tempo.

Vedi sempre la Nota IV.

sta in quanto al nuovo §. 121. e alla prima, e seconda parte del nuovo §. 124. applicabile a tutti li giudizj ancor pendenti di concorso particolare o generale. Se però fosse seguita la vendita degl' immobili, allora resterà ferma la soddisfazione immediata dei crediti, come in addietro.

§. 211. Gli atti, che il nuovo §. 126. dichiara trascrivibili, e che non erano menzionati nel cessato §. 183. se verranno dagli acquirenti e possessori trascritti dentro un anno dalla attivazione del presente rimonteranno all' epoca della loro nascita, e produrranno gli effetti espressi nei nuovi §§. 133. e 134. Scorso detto termine gli atti suddetti non potranno essere opposti ai terzi, e la trascrizione che se ne facesse, avrà effetto soltanto dalla sua data.

§. 212 Le liberazioni dei fondi dall' ipoteche, che fossero state incominciate prima della attivazione del presente si continueranno con le regole stabilite in addietro, salvo il disposto nel §. 210. quando si terminino entro un anno. Diversamente saranno ricominciate secondo le nuove prescritte regole.

§. 213. Le modalità prescritte nell' anteriore Titolo, e non menzionate in queste transitorie disposizioni saranno applicabili solamente in ciò che riguarda il futuro corso dell' esercizio dei privilegj, ed ipoteche nate avanti la promulgazione del presente.

FINE DEL PROGETTO

Anconae S. O. 11 *Sept.* 1858 - *Impr. Fr. Thom. V. Airaldi O. P. Inq.*
Visto per la stampa F. G. Anfossi R. P.
Anconae 10 *Sept.* 1858 - *Imprimatur Can. Sebast. Petrelli C. E.*
Visto - Cav. Filippo Neri Dirett. di Polizia in Ancona 1858.